

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 314

38° anno

28 dicembre 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia (1995) 1
- ★ Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate 14
- ★ Regolamento (CE) n. 3012/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1605/92 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie 15
- Regolamento (CE) n. 3013/95 della Commissione, del 27 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/95 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti 16
- ★ Regolamento (CE) n. 3014/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'anno 1996 applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia 18
- ★ Regolamento (CE) n. 3015/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi 29
- ★ Regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 35

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 3017/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi	40
* Regolamento (CE) n. 3018/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1996	58
* Regolamento (CE) n. 3019/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1489/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	65
Regolamento (CE) n. 3020/95 della Commissione, del 27 dicembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	70
* Direttiva 95/67/CE della Commissione, del 15 dicembre 1995, recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle « banche multilaterali di sviluppo » (¹)	72

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

95/553/CE :

* Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari	73
---	----

Commissione

95/554/CE :

* Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio	77
---	----

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3010/95 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1995

recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia (1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 ⁽¹⁾ determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando che, a norma dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽²⁾ la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato summenzionato e che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'allegato I del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 o il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, a norma dell'allegato 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽³⁾, nonché a norma dell'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione di nuovi Stati membri ⁽⁴⁾,

firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1° marzo 1986 ⁽⁵⁾, la Comunità deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato 6 di cui sopra e che è quindi opportuno, per i prodotti enumerati nell'allegato II del presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 o il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che l'articolo 7 del suddetto protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, prevede la sospensione totale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 340 000 t annue; che detto contingente tariffario è stato sostituito da un massimale comunitario il cui volume è stato portato, dopo successive maggiorazioni, a 740 250 t e che occorre prevedere, a titolo provvisorio, un ulteriore adattamento di detti vantaggi tariffari, consistente nella sospensione totale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, dei dazi doganali applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento originari della Turchia;

considerando che per i prodotti in questione occorre prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali; che, pertanto, la Commissione deve essere regolarmente informata dell'andamento delle importazioni di detti prodotti e che è opportuno a tal fine sottoporre l'importazione dei medesimi prodotti ad un sistema di sorveglianza;

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 217 del 24. 12. 1964, pag. 3687/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36.

considerando che i vantaggi tariffari previsti dalle misure in questione devono essere almeno equivalenti a quelli concessi dalla Comunità ai paesi in via di sviluppo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate;

considerando che la durata di validità delle misure tariffarie SPG relative ai prodotti agricoli è limitata ad un anno, mentre quella delle misure SPG relative ai prodotti petroliferi è pluriennale; che, tenuto conto del numero e dell'importanza economica dei prodotti agricoli in questione, occorre adeguare la durata di validità delle misure tariffarie a favore di Malta e della Turchia a quella delle misure agricole SPG e che, allo stesso tempo e a fini di chiarezza, occorre raggruppare queste misure in un unico regolamento;

considerando che spetta alla Comunità decidere la sospensione dei dazi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995:

- i prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia, elencati negli allegati I e II,
- e i prodotti petroliferi raffinati in Turchia, del capitolo 27 della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato III.

Articolo 2

Per l'applicazione del presente regolamento, le regole in materia di origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta e dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti originari della Turchia, elencati negli allegati II e III, al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72 acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73⁽¹⁾.

Articolo 3

Quando le importazioni di prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i

dazi applicabili possono essere parzialmente o integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di pregiudizio grave o di minaccia di pregiudizio grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 4

Per garantire l'applicazione dell'articolo 3, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

Questa misura è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Fatta salva la procedura di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, ossia:

- a) emendamenti e adeguamenti tecnici necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;
- b) proroga delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni contenute negli accordi di cui al presente regolamento;
- c) adeguamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e i paesi in questione;
- d) modifiche del presente regolamento conseguenti a qualsiasi altro atto adottato dal Consiglio nel quadro degli accordi e delle decisioni di cui allo stesso regolamento,

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni emanate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

- procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingente ad un altro;
- modificare le scadenze previste dagli accordi o protocolli;
- trasferire quantitativi da un contingente a un altro;
- aprire e gestire contingenti derivanti da nuovi accordi;
- adottare una legislazione che riguardi la gestione dei contingenti di certificati di importazione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 34).

⁽²⁾ GU n. L 302 del 19. 9. 1992, pag. 1.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio e ne differisce l'applicazione di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

Per garantire l'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende ogni misura utile a tal fine, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DEI CAPITOLI DA 1 A 24 ORIGINARI DI MALTA (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi (b)	
			periodo (1. 1. 1995 – 30. 6. 1995)	periodo (1. 7. 1995 – 31. 12. 1995)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.0040	0206 10 99 0206 21 00	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate della specie bovina	2 %	2 %
16.0055	0208 10 11 0208 10 19	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate : — di conigli domestici	7 %	7 %
16.0060	0208 10 90	— di conigli, diversi dai conigli domestici, o di lepri	esenzione	esenzione
16.0070	0208 20 00	— Cosce di rane	esenzione	esenzione
16.0160	0302 65	Squali	4 %	4 %
16.0210	0303 75	Squali	4 %	4 %
16.0230	0304 10 11 0304 20 11	Filetti di pesce ed altra carne di pesce, freschi, refrigerati o congelati Filetti congelati di trote	10 %	10 %
16.0330 16.0340	0306 12 0306 13 10	Astici Gamberetti	4 %	4 %
16.0350	0306 13 90	Altri gamberetti	4,5 %	4,5 %
16.0360 16.0370 16.0380	0306 14 0306 19 10 ex 0306 19 90	Granchi Gamberi Peurullus spp.	4 %	4 %
16.0400 16.0410	0306 22 0306 23 10	Astici Gamberetti	4 %	4 %
16.0420	0306 23 90	Altri gamberetti	4,5 %	4,5 %
16.0500 16.0510	0307 39 90 0307 41 0307 49 11	Mitili (Perna spp.) Seppie, calamari e calamaretti	4 %	4 %
16.0520	0307 49 18	Seppie	5,5 %	5,5 %
16.0530 16.0540 16.0550	0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 0307 49 38 0307 49 51 0307 49 71 0307 49 91 0307 49 99	Calamari Calamaretti Seppie, calamari e calamaretti	4 %	4 %

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Fatta salva la riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.0560	0307 51 00 0307 59 10 0307 59 90 0307 91 00 0307 99 13 0307 99 15 0307 99 18 0307 99 90	Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)	4 %	4 %
16.0570	0409 00 00	Miele naturale	25 %	25 %
16.0580	ex 0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove : — Pappa reale	4 %	4 %
	ex 0410 00 00	— altri	2 %	2 %
16.0690	0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	7 %	7 %
16.0734	0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre	16 %	16 %
16.0740	ex 0709 20 00	Altri ortaggi freschi o refrigerati Asparagi, dal 1° ottobre al 31 ottobre	12 %	12 %
16.0750	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %	9 %
16.0760	ex 0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° gennaio al 31 marzo		
16.0790	ex 0709 90 90	Zucche, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno di febbraio Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %	9 %
16.0795	ex 0709 90 90	Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench) e <i>Moringa oleifera</i> (drumsticks)	esenzione	esenzione
16.0825	0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	12 %	12 %
16.0860	ex 0712 30 00	Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	6 %	6 %
16.0880	0713 10 90	Legumi di granella secchi, sgranati anche decorticati o spezzati	2 %	2 %
16.1070	ex 0807 10 10	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %	6,5 %
16.1300	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni, fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione	esenzione
16.1610	1212 10 91	Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati	esenzione	esenzione
16.1620	1212 10 99	Altri semi di carrube	6 %	6 %
16.2020	1515 21 10	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni Olio di granturco e sue frazioni destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	2,5 %	2,5 %
16.2290	ex 1602 90 31	Preparazioni e conserve di conigli	14 %	14 %
16.2510	1704 90 30	Preparazione detta « cioccolato bianco »	4 %	4 % + 61,2 ECU/ 100 kg/netto

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.2520	ex 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99	Altri impasti Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse Confetti e prodotti simili confettati Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle ottenute per compressione altri	6 %	6 % + EA
16.2580	ex 1901 10 00 1901 20 00 ex 1901 90 91 ex 1901 90 99	Preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove Preparazione per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, non contenenti cacao in polvere Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 Altri, non contenenti cacao in polvere	esenzione esenzione esenzione esenzione	0 % + EA 0 % + EA esenzione 0 % + EA
16.2600	1904 10 10 1904 10 30 1904 10 90	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	esenzione esenzione esenzione	0 % + 29,4 ECU/ 100 kg/netto 0 % + 67,6 ECU/ 100 kg/netto 0 % + 49,4 ECU/ 100 kg/netto
16.2610	1904 90 10	di riso	3 %	3 % + 67,6 ECU/ 100 kg/netto
16.2620	1904 90 90	di altri cereali	2 %	2 % + 37,7 ECU/ 100 kg/netto
16.2630	1905 10 00	Pane croccante detto « knäckebröd »	esenzione	0 % + 19,1 ECU/ 100 kg/netto
16.2660	1905 90 10	Pane azimo (Mazoth)	esenzione	0 % + 23,4 ECU/ 100 kg/netto
16.2670	1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione	0 % + 88,8 ECU/ 100 kg/netto
16.2680	1905 90 30	Pane	4 %	4 % + EA
16.2690	2001 20 00	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico; — Cipolle	14 %	14 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.2700	2001 90 50 2001 90 65 2001 90 75 2001 90 85 ex 2001 90 91 ex 2001 90 96	Funghi Olive Barbabietole rosse da insalata Cavoli rossi Frutta tropicale frutta a guscio tropicale tranne « papaya-chutney » altri, con esclusione dei « mixed pickles »	14 %	14 %
16.2725	ex 2001 90 91	« Papaya-chutney »	9 %	9 %
19.2750	ex 2004 90 30	Capperi	12 %	12 %
16.2800	2005 90 30	Capperi	12 %	12 %
16.2820	ex 2006 00 35 ex 2006 00 38	Frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) altre, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	6 % 6 %	6 % 6 % + 28,9 ECU/ 100 kg/netto
16.2830	ex 2006 00 91 ex 2006 00 99	Altre aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	6 %	6 %
16.2840	2007 10 91 ex 2007 10 99	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti altre Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8 %	8 %
16.2850	ex 2007 91 10 ex 2007 91 30	Confetture e marmellate di agrumi Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le confetture e marmellate di arance	18 %	18 % + 27,8 ECU/ 100 kg/netto 18 % + 5 ECU/ 100 kg/netto
16.2860	ex 2007 91 90	Altre, escluse le confetture e marmellate di arance	19 %	19 %
16.2865	2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	25 %	25 %
16.2870	ex 2007 99 39	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8 %	8 % + 27,8 ECU/ 100 kg/netto
16.2880	ex 2007 10 10 ex 2007 99 58	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8 %	8 % + 5 ECU/ 100 kg/netto 8 % + 5 ECU/ 100 kg/netto

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.2890	ex 2007 99 93 ex 2007 99 98	Altre Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8 %	8 %
16.2900	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 2008 19 11 ex 2008 19 13 ex 2008 19 19	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove : Arachidi Altre, compresi i miscugli in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg, con esclusione di mandorle, noci comuni e nocciole	6 %	6 %
16.3290	2009 20 11	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Succhi di pompelmo o di pomelo	28 %	28 % + 24,8 ECU/ 100 kg/netto
16.3300	2009 20 19	Succhi di pompelmo o di pomelo	28 %	28 %
16.3310	2009 20 91 2009 20 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	7 %	7 % + 24,8 ECU/ 100 kg/netto 7 %
16.3320	ex 2009 30 31 ex 2009 30 39	Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone contenenti zuccheri addizionati) Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) senza zuccheri addizionati	13 %	13 %
16.3340	2009 30 91 2009 30 95	Succhi di altri agrumi aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati non superiore al 30 %	14 %	14 % + 24,8 ECU/ 100 kg/netto 14 %
16.3360	2009 40 30	Succhi di ananasso	17 %	17 %
16.3370	2009 40 91	Succhi di ananasso	17 %	17 % + 24,8 ECU/ 100 kg/netto
16.3400	ex 2009 80 38	Succhi di dattero	esenzione	esenzione
16.3550	2102 10 21 2102 10 39	Lieviti di panificazione	4 % esenzione	4 % + 59,5 ECU/ 100 kg/netto 4 % + 17,5 ECU/ 100 kg/netto
16.3580	2102 20 90	Altri	esenzione	esenzione
16.3760	2309 10 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Altri alimenti per cani o gatti	3 %	3 %

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
16.0380	ex 0306 19 90	0306 19 90*20
16.0580	ex 0410 00 00	0410 00 00*10
	ex 0410 00 00	0410 00 00*90
16.0740	ex 0709 20 00	0709 20 00*12 *92
16.0750	ex 0709 30 00	0709 30 00*10 *20
16.0760	ex 0709 40 00	0709 40 00*13 *91
16.0790	ex 0709 90 90	0709 90 90*12 *51 *52 *58 *91
16.0795	ex 0709 90 90	0709 90 90*23 *24 *25 *26 *31 *32
16.0860	ex 0712 30 00	0712 30 00*22 *24 *27
16.1070	ex 0807 10 10	0807 10 10*10 *20
16.2290	ex 1602 90 31	1602 90 31*20
16.2520	ex 1704 90 51	1704 90 51*90
16.2580	ex 1901 10 00	1901 10 00*31 *33 *35 *37 *81 *83 *85 *87
16.2580	ex 1901 90 91	1901 90 91*50 1901 90 91*60 1901 90 91*70 1901 90 91*90

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
	ex 1901 90 99	1901 90 99*51 1901 90 99*53 1901 90 99*55 1901 90 99*57 1901 90 99*59 1901 90 99*91 1901 90 99*93 1901 90 99*95 1901 90 99*97 1901 90 99*99
16.2700	ex 2001 90 91 ex 2001 90 96	2001 90 91*91 2001 90 91*99 2001 90 96*21 2001 90 96*29 2001 90 96*30 2001 90 96*41 2001 90 96*49 2001 90 96*91 2001 90 96*99
16.2725	ex 2001 90 91	2001 90 91*11 *19
16.2750	ex 2004 90 30	2004 90 30*20
16.2820	ex 2006 00 35 ex 2006 00 38	2006 00 35*10 2006 00 38*10
16.2830	ex 2006 00 91 ex 2006 00 99	2006 00 91*10 2006 00 99*10
16.2840	ex 2007 10 99	2007 10 99*10
16.2850	ex 2007 91 10 ex 2007 91 30	2007 91 10*19 2007 91 30*19
16.2860	ex 2007 91 90	2007 91 90*19
16.2870	ex 2007 99 39	2007 99 39*10
16.2880	ex 2007 10 10 ex 2007 99 58	2007 10 10*11 *19 2007 99 58*11 *19
16.2890	ex 2007 99 93 ex 2007 99 98	2007 99 93*10 2007 99 98*10
16.2900	ex 2008 19 13 ex 2008 19 19	2008 19 13*90 2008 19 19*90
16.3320	ex 2009 30 31 ex 2009 30 39	2009 30 31*90 2009 30 39*90
16.3400	ex 2009 80 38	2009 80 39*40

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DEI CAPITOLI DA 1 A 24 ORIGINARI DELLA TURCHIA

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi (a)	
			periodo (1. 1. 1995 – 30. 6. 1995)	periodo (1. 7. 1995 – 31. 12. 1995)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.0001	ex 0709 30 00	Altri ortaggi allo stato naturale, freschi o refrigerati : – Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %	9 %
15.0003	0714 20 10	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago : – Patate dolci per il consumo umano (1)	esenzione	esenzione
15.0005	ex 0807 10 10	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi : – Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	6,5 %	6,5 %
15.0007	ex 1806 10 15 ex 1806 10 20 ex 1806 10 30 ex 1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : – Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % 3 % 3 % 3 %	3 % 3 % + 30,5 ECU/ 100 kg/netto 3 % + 38 ECU/ 100 kg/netto 3 % + 50,7 ECU/ 100 kg/netto
15.0009	1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50	Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 %	9 % + EA
15.0011	ex 1901 90 91 ex 1901 90 99	Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata « papad »	esenzione esenzione	esenzione esenzione
15.0013	ex 1903 00 00	Tapioca, esclusa la tapioca di fecola di patate	2 %	2 % + 22,2 ECU/ 100 kg/netto
15.0015	0710 40 00 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 00 2008 99 85	Preparazioni : – – di granturco	3 %	3 % + 13,8 ECU/ 100 kg/netto
15.0017	1904 90 10	– – di riso	3 %	3 % + 67,6 ECU/ 100 kg/netto
15.0019	1904 90 90	– – di altri cereali	2 %	2 % + 37,7 ECU/ 100 kg/netto

(*) I codici Taric si trovano alla fine del presente allegato.

(1) L'ammissione in questo codice della nomenclatura combinata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia.

(a) Fatta salva la riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili.

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
15.0001	ex 0709 30 00	0709 30 00*10
15.0005	ex 0807 10 10	0807 10 10*10
15.0007	ex 1806 10 15	1806 10 15*10
	ex 1806 10 20	1806 10 20*10
	ex 1806 10 30	1806 10 30*10
	ex 1806 10 90	1806 10 90*10
15.0011	ex 1901 90 91	1901 90 91*10
		*50
	ex 1901 90 99	1901 90 99*11
		*21
		*51
		*91
15.0013	ex 1903 00 00	1903 00 00*90

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DEL CAPITOLO 27, RAFFINATI IN TURCHIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
(1)	(2)	(3)	(4)
13.0010	2710 00 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:	esenzione
		— Oli leggeri:	
		— — destinati ad altri usi:	
		— — — Benzine speciali:	
	2710 00 21	— — — — Acqua ragia minerale	
	2710 00 25	— — — — altre:	
		— — — — altri:	
		— — — — Benzine per motori:	
	2710 00 26	— — — — — Benzine avio	
		— — — — — altre, aventi tenore di piombo:	
		— — — — — — inferiore o uguale a 0,013 g per l:	
	2710 00 27	— — — — — — aventi numero di ottani inferiore a 95	
	2710 00 29	— — — — — — aventi numero di ottani uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	
	2710 00 32	— — — — — — aventi numero di ottani uguale o superiore a 98	
		— — — — — — superiore a 0,013 g per l:	
	2710 00 34	— — — — — — aventi numero di ottani inferiore a 98	
	2710 00 36	— — — — — — aventi numero di ottani uguale o superiore a 98	
	2710 00 37	— — — — Carboturbi tipo benzina	
	2710 00 39	— — — — altri oli leggeri	
		— Oli medi:	
		— — destinati ad altri usi:	
		— — — Petrolio lampante:	
	2710 00 51	— — — — Carboturbi	
	2710 00 55	— — — — altro	
	2710 00 59	— — — — altri	
		— Oli pesanti:	
		— — Oli da gas:	
	2710 00 69	— — — destinati ad altri usi	
		— — Oli combustibili:	
	2710 00 74	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %	
	2710 00 76	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	
	2710 00 77	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %	
	2710 00 78	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %	
		— — Oli lubrificanti ed altri:	
	2710 00 85	— — — destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)	(4)
13.0010	2710 00 87 2710 00 88 2710 00 89 2710 00 92 2710 00 94 2710 00 96 2710 00 98	— — — destinati ad altri usi : — — — — Oli per motori, per compressori o per turbine — — — — Liquidi per trasmissioni idrauliche — — — — Oli bianchi ; paraffina liquida — — — — Oli per cambi — — — — Oli destinati alla lavorazione dei metalli ; oli da sformare ; oli destinati alla protezione anticorrosiva — — — — Oli per isolamenti elettrici — — — — altri oli lubrificanti ed altri	
	2711 2711 12 2711 12 94 2711 12 96 2711 12 98 2711 13 2711 13 91 2711 13 93 2711 13 98	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : — liquefatti : — — Propano : — — — altro : — — — — destinato ad altri usi : — — — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 % — — — — — Miscele di propano e di butano contenenti più di 50 % ma non più di 70 % di propano — — — — — altro — — Butani : — — — destinati ad altri usi : — — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 % — — — Miscele di butani e di propano contenenti più di 50 % ma non di più di 65 % di butani : — — — — altri	esenzione
	2712 2712 10 2712 10 10 2712 10 90 2712 20 00 2712 90 2712 90 39 2712 90 90	Vaselina ; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati : — Vaselina : — — greggia — — altra — Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio — altri : — — altri : — — — greggi : — — — — destinati ad altri usi — — — — altri	esenzione
	2713 2713 90 2713 90 90	Coke di petrolio, bitume di petrolio ad altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : — altri residui degli oli di petrolio e di minerali bituminosi : — — altri	esenzione

REGOLAMENTO (CE) N. 3011/95 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽²⁾, in particolare il punto ii), primo comma;

considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione di cui sopra ha consentito l'utilizzazione dei nomi composti « British Sherry », « Irish Sherry » e « Cyprus Sherry » sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995;

considerando che è opportuno offrire un'informazione corretta ai consumatori, anche nella pubblicità, e una protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori

delle regioni determinate; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 823/87 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è modificato come segue:

- a) nella frase introduttiva i termini « la designazione e la presentazione » sono sostituiti dai termini « la designazione, la presentazione e la pubblicità »;
- b) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« — il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ Parere espresso il 15 dicembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 28. (La direttiva in questione è la direttiva 92/83/CEE, pubblicata nella medesima Gazzetta ufficiale, pag. 21).

⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 3012/95 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 1605/92 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie⁽¹⁾, prevede all'articolo 6, paragrafo 1 che la tariffa doganale comune (TDC) sia introdotta progressivamente durante un periodo transitorio che non potrà superare il 31 dicembre 2000; che, a norma del suo articolo 7, la politica commerciale comune si applica alle isole Canarie, senza pregiudizio alle misure specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

considerando che, a norma del punto 7.2 dell'allegato alla decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie⁽²⁾, devono essere mantenute misure tariffarie specifiche; che, in linea di massima, esse devono essere limitate al periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 per l'adozione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie⁽³⁾, ha, nel quadro delle disposizioni di cui sopra, interamente sospeso, fino al 31 dicembre 1995, i dazi della TDC applicabili ai prodotti

di cui al suo allegato destinati al mercato interno delle Canarie;

considerando che, secondo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1605/92, la Commissione ha proceduto nel corso dell'anno 1995, all'esame degli effetti delle misure adottate a favore dell'economia delle Canarie; che, su tale base, essa ha presentato al Consiglio una proposta di misure per il periodo successivo al 31 dicembre 1995;

considerando che, pertanto, il Consiglio non è in grado di pronunciarsi sulla proposta della Commissione prima dello scadere del regolamento (CEE) n. 1605/92; che è opportuno, pertanto, prorogare detto regolamento fino al 31 marzo 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1605/92, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita da quella del 31 marzo 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.L. DICENTA BALLESTER

(¹) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992 pag. 6).

(²) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

(³) GU n. L 173 del 15. 6. 1992, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 3013/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1995**

che modifica il regolamento (CE) n. 1608/95 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/95 della Commissione ⁽³⁾, sono stati fissati gli aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago, da un lato in carni e uova e, dall'altro, in pulcini e uova da cova originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle

carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applicabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1608/95 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 4. 7. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0207 12 10 900	30
0207 12 90 190	33
0207 25 10 000	8
0207 25 90 000	8
0207 14 20 900	9
0207 14 60 900	9
0207 14 70 190	9
0207 14 70 290	9
0207 27 10 990	15
0207 27 60 000	6,5
0207 27 70 000	6,5
0408 11 80 100	45
0408 91 80 100	27

N.B. : I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 — Pulcini e uova da cova

(ECU/100 pezzi)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Importo dell'aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori ⁽¹⁾	525 000	2,00
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori	500 000	1,60

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 100). »

REGOLAMENTO (CE) N. 3014/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1995****recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'anno 1996 applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽³⁾, ad aprire contingenti tariffari annuali per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia, delle altre parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) esclusa la Thailandia, della Repubblica popolare cinese e di alcuni paesi terzi non membri dell'OMC, esclusa la Cina; che, nel quadro di tali contingenti, il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem; che tali contingenti devono essere aperti e gestiti dalla Commissione;

considerando che è necessario mantenere un sistema di gestione che garantisca che soltanto i prodotti originari della Repubblica di Indonesia e della Repubblica popolare cinese possano essere importati a titolo dei contingenti attribuiti a tali paesi; che pertanto il rilascio di un titolo d'importazione deve continuare ad essere subordinato alla presentazione di titoli d'esportazione, emessi dalle autorità dei due paesi in questione conformemente a modelli comunicati alla Commissione; che, per quanto riguarda i prodotti originari del Vietnam, secondo una pratica applicata da molti anni, la domanda di titolo d'importazione è subordinata, fra le altre disposizioni, alla presentazione di un attestato rilasciato su iniziativa del paese esportatore;

considerando che, poiché le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui sopra sono tradizionalmente gestite sulla base di un anno civile, è opportuno mantenere in vigore tale sistema; che è pertanto necessario aprire contingenti per l'anno 1996;

considerando che l'importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e

0714 90 19 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione le cui modalità comuni d'applicazione sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 ⁽⁵⁾; che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 ⁽⁷⁾, ha stabilito modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive;

considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di certificati di origine emessi dai paesi interessati; che, tuttavia, non è richiesto un certificato d'origine per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo d'importazione non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante le operazioni di carico e l'effettivo trasporto marittimo verso la Comunità; che in certi casi occorre anche stabilire un quantitativo massimo per domanda, e disporre che la domanda non possa in alcun caso riguardare un quantitativo superiore a quello per il quale sono state presentate le prove di cui sopra;

considerando che, nel caso in cui risulti che i quantitativi effettivamente scaricati sono leggermente superiori ai quantitativi indicati nei titoli d'importazione, è opportuno adottare le misure necessarie affinché i quantitativi in eccesso siano messi in libera pratica, purché il paese di origine dei prodotti sia in grado di provvedere alla gestione amministrativa delle formalità previste a tale scopo; che si ritiene che l'Indonesia e la Cina siano effettivamente in grado di poter beneficiare di detta tolleranza;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 22. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53.

considerando che l'adozione del presente regolamento rende privi di valore i regolamenti (CEE) n. 3936/92 ⁽¹⁾, (CEE) n. 3855/89 ⁽²⁾, della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 483/93 ⁽³⁾, e (CEE) n. 3858/89 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 482/93 ⁽⁵⁾; che è pertanto opportuno abrogarli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Contingenti

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono aperti i seguenti contingenti d'importazione tariffari per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, con un dazio doganale applicabile del 6 % ad valorem:

- 1) un contingente di 825 000 t per i prodotti in questione originari della Repubblica di Indonesia;
- 2) un contingente di 145 590 t per i prodotti in questione originari degli altri paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), esclusa la Thailandia;
- 3) un contingente di 350 000 t per i prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese;
- 4) un contingente di 32 000 t per i prodotti in questione originari di altri paesi non membri dell'OMC, esclusa la Cina, di cui 2 000 t sono riservate all'importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ai 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi.

Articolo 2

Per l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro, e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano.

Articolo 3

1. La domanda di titoli d'importazione è ricevibile:

- a) se è accompagnata dall'originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese in questione

che attesti l'origine della merce, conformemente al modello di cui all'allegato I; questo certificato non è tuttavia necessario per l'importazione dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese, di cui all'articolo 1, paragrafo 3;

- b) se è accompagnata dalla prova, costituita da una copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo d'origine e trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda e, nel caso che il paese terzo non abbia accesso diretto al mare, se è altresì corredata di un documento di trasporto internazionale che certifica che le merci sono state trasportate dal paese di origine al porto d'imbarco;
- c) per i prodotti originari dell'Indonesia e della Cina, se è accompagnata rispettivamente dai titoli d'esportazione di cui al titolo II, rilasciati dalle autorità di tali paesi e debitamente compilati, conformemente ai modelli di cui agli allegati II e III; l'originale di questi titoli viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione; tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato; ai fini del rilascio del titolo d'importazione, vengono presi in considerazione soltanto i quantitativi indicati rispettivamente nella casella 7 del titolo d'esportazione indonesiano e nella casella 9 del titolo d'esportazione cinese;
- d) se verte su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le domande di titoli d'importazione presentate al fine dell'immissione in libera pratica dei prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, non possono vertere su un quantitativo superiore a 150 t per ciascun interessato che agisca per proprio conto.

TITOLO II

Titoli d'esportazione

Articolo 4

1. I titoli d'esportazione emessi dalle autorità della Repubblica di Indonesia e della Repubblica popolare cinese sono stampati in lingua inglese.

2. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

3. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

⁽¹⁾ GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 51 del 3. 3. 1993, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 3. 3. 1993, pag. 16.

Articolo 5

1. I titoli d'esportazione emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 sono validi per 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio del titolo è computata nel periodo di validità del titolo.

I titoli sono validi soltanto se debitamente compilati e vistati, in conformità delle istruzioni in essi contenute. I quantitativi devono essere indicati in cifre e in lettere.

2. I titoli d'esportazione si considerano debitamente vistati se indicano la data del rilascio nonché se recano il timbro degli organismi emittenti e la firma delle persone abilitate a firmarli.

TITOLO III

Titoli d'importazione

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

- Derechos de aduana limitados al 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) n° 3014/95],
- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 3014/95),
- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 3014/95),
- Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3014/95],
- Customs duties limited to 6 % *ad valorem* (Regulation (EC) No 3014/95),
- Droits de douane limités à 6 % *ad valorem* [Règlement (CE) n° 3014/95],
- Dazi doganali limitati al 6 % *ad valorem* [Regolamento (CE) n. 3014/95],
- Douanerechten beperkt tot 6 % *ad valorem* (Verordening (EG) nr. 3014/95),
- Direitos aduaneiros limitados a 6 % *ad valorem* [Regulamento (CE) n° 3014/95],
- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin [asetus (EY) N:o 3014/95],
- Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 3014/95).

c) nella casella 20, il nome della nave su cui la merce è o è stata trasportata nella Comunità, nonché il numero del certificato d'origine presentato e, per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, il numero e la data d'esportazione del titolo rispettivamente indonesiano o cinese.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 ECU/t.

Tuttavia, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese l'importo della cauzione è di 5 ECU/t.

2. Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata.

3. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano.

Articolo 8

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro ogni settimana dal lunedì al mercoledì fino alle ore 13.

Tuttavia, all'inizio dell'anno le domande sono presentate per la prima volta il primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

2. Per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, le domande di titolo possono riguardare le importazioni da effettuare per l'anno successivo, se sono presentate nel mese di dicembre in base ad un titolo d'esportazione rilasciato per tale anno dalle autorità indonesiane o cinesi.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante telex o telefax, il giorno dopo la presentazione della domanda e non oltre le ore 13 del giovedì successivo al termine di presentazione della domanda menzionato al paragrafo 1, primo comma, per ciascuna domanda di titolo:

- il paese d'origine del prodotto,
- il quantitativo per il quale è chiesto un titolo d'importazione,
- il nome del richiedente,
- il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento o l'estratto del certificato stesso,
- il nome della nave iscritto nella casella 20,
- per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, il numero del titolo d'esportazione indonesiano o cinese, che figura nella casella superiore del medesimo.

4. Al più tardi il quarto giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande, la Commissione accerta e comunica mediante telx o telefax agli Stati membri in quale misura è dato seguito alle domande di titolo.

5. Non appena abbiano ricevuto la notifica della Commissione, gli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione.

Tuttavia, i titoli per le importazioni di prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, per i quali sono state presentate domande nel mese di dicembre per l'anno successivo, non possono essere rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

Articolo 9

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione; nella casella 19 del medesimo, dev'essere quindi iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 10

1. Per i prodotti originari dell'Indonesia, qualora si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna sono superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telex o telefax, il numero o i numeri d'esportazione indonesiani, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità indonesiane che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica fintantoché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 8.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, ove si constati che i quantitativi eccedenti sbarcati, non superano il 2 % dei quantitativi coperti dai titoli d'importazione rilasciati, corrispondenti ai titoli d'esportazione assegnati alla nave trasportatrice, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale limitato al 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio corrispondente all'aliquota integrale e quello effettivamente pagato.

Non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità indonesiane per chiedere che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera

pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi eccedenti. La domanda di questo titolo non comporta l'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 7 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 8, su presentazione di uno o più nuovi titoli d'esportazione, rilasciati dalle autorità indonesiane per i quantitativi eccedenti. Il titolo d'importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, la seguente dicitura:

« Titolo complementare, articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3014/95 ».

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non viene presentato alcun titolo d'importazione complementare nel termine di 4 mesi, salvo casi di forza maggiore, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avere come conseguenza l'importazione di quantitativi superiori al volume globale del contingente autorizzato per l'anno cui si riferisce. Qualora si constati, all'atto del rilascio di un titolo d'importazione complementare, che il volume globale suddetto è superato, il quantitativo oggetto del titolo complementare viene detratto dal volume globale del contingente autorizzato per l'anno successivo.

Articolo 11

I quantitativi di prodotti ai quali si riferisce ciascun titolo d'importazione rilasciato sono sottratti dal volume globale autorizzato per l'anno del rilascio dei titoli.

I certificati rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, i titoli rilasciati per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina sono validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, più 30 giorni.

Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 3936/92, (CEE) n. 3855/89 e (CEE) n. 3858/89 sono abrogati.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1 Speditore	CERTIFICATO D'ORIGINE per l'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli N. ORIGINALE	
2 Destinatario (indicazione facoltativa)	3 AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO	
	4 Paese d'origine	
NOTE A. Il formulario del certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, unitamente alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità.	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DELLE MERCI		7 Massa lorda e netta (kg)
8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE. Luogo e data del rilascio: Firma: Timbro dell'autorità preposta al rilascio:		
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

SERIAL No

ORIGINAL

**DEPARTMENT OF TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

EXPORT CERTIFICATE

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC	
4. EXPECTED TIME OF ARRIVAL			
6. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	7. WEIGHT (TONNES)		8. PACKING
☐ CN CODE 0714 10 10 ☐ CN CODE 0714 10 91 ☐ CN CODE 0714 10 99	SHIPPED WEIGHT		☐ IN BULK ☐ BAGS ☐ OTHERS
	ESTIMATED NET WEIGHT		

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EC AUTHORITIES:

People's Republic of China

1. Exporter (name, full address, country) China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation Branch China	2. No	
	3. Quota, year	
4. First consignee (name, full address, country)	EXPORT CERTIFICATE (Manioc falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19)	
	5. Country of origin CHINA	6. Country of destination EC
7. Place and date of shipment — Means of transport — Shipped by (name of vessel)		
8. Descriptions of goods: — Type of products: ☐ Pellets ☐ Chips ☐ Others — Packaging: ☐ In bulk ☐ Bags ☐ Others	9. QUANTITY	
	Metric tonne (Net shipped weight)	
10. Competent authority (name, address, country) Imp/Exp Department Ministry of Foreign Economic Relations and Trade, People's Republic of China 2, Dong Chang An Street, Beijing, China Date: Signature: Stamp:		
For use of EC authorities		
This certificate is valid for 120 days from the date of issue		

REGOLAMENTO (CE) N. 3015/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1995****recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente due contingenti tariffari a dazio nullo di prodotti di cui al codice NC 0714 20 90, a favore rispettivamente della Repubblica popolare cinese e di altri paesi terzi, nonché un contingente tariffario di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 destinata a determinati usi;

considerando che è necessario aprire detti contingenti per l'anno 1996;

considerando che, relativamente alle patate dolci, è d'uopo distinguere quelle destinate al consumo umano dalle altre; che occorre stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, ed includere nel codice NC 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi citati e, più particolarmente, al fine di garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non vengano superati, si devono adottare modalità specifiche di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono o complementari o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno lasciare invariate le modalità di gestione e di sorveglianza delle importazioni, istituite per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 dal regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

484/93⁽⁷⁾, e che in particolare è opportuno, per le merci originarie della Cina, esigere la presentazione di un documento d'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità;

considerando che, per quanto riguarda la fecola di manioca, il regime tariffario istituito dal presente regolamento è riservato a determinate utilizzazioni; che, per la fecola da utilizzare nelle preparazioni alimentari, il volume contingente fissato dev'essere suddiviso — sulla base del fabbisogno abituale di consumo — da un lato, in un quantitativo destinato alla fabbricazione di preparazioni alimentari di cui al codice NC 1901 da avviare alla vendita al minuto e, d'altro lato, in un quantitativo destinato alla fabbricazione di tapioca in forma di granulati o di granelli perlacci di cui al codice NC 1903 da avviare parimenti alla vendita al minuto;

considerando che si devono adottare disposizioni specifiche per garantire che la fecola di manioca non venga sviata dalle utilizzazioni previste; che, a tale scopo, il beneficio del dazio d'importazione a tasso ridotto dev'essere subordinato all'impegno dell'importatore a rispettare la destinazione progettata nonché al deposito di una cauzione d'importo pari alla riduzione del dazio d'importazione; che, per una gestione regolare del regime in causa, occorre fissare un termine di trasformazione ragionevole; che, qualora il prodotto messo in libera pratica venga spedito in altro Stato membro per essere trasformato, l'esemplare di controllo T 5 rilasciato dallo Stato membro d'immissione in libera pratica costituisce lo strumento più adeguato per comprovare l'avvenuta trasformazione;

considerando che, sebbene la cauzione venga costituita per garantire il pagamento di un ipotetico dazio doganale d'importazione, l'esperienza dimostra che deve esistere una certa proporzionalità in materia di svincolo della cauzione stessa, segnatamente nei casi in cui non siano stati rispettati i termini previsti dal regime; che è quindi opportuno ispirarsi alle norme di cui al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 22. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 51 del 3. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

considerando che l'adozione del presente regolamento rende caduco il suddetto regolamento (CEE) n. 1759/88, il quale dev'essere pertanto abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 sono aperti:

- 1) un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di 5 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;
- 2) un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di 600 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie della Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;
- 3) un contingente tariffario annuo a dazio ridotto (170,59 ECU/t) per l'importazione nella Comunità di 10 000 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, ripartito come segue secondo le utilizzazioni sotto descritte:
 - a) 2 000 t destinate alla fabbricazione di medicinali dei codici NC 3003 e/o 3004;
 - b) 4 000 t destinate alla fabbricazione di preparazioni alimentari del codice NC 1901, condizionate per la vendita al minuto;
 - c) 4 000 t destinate alla fabbricazione di tapioca in forma di granulati o di granelli perlacci del codice NC 1903, condizionati per la vendita al minuto.

TITOLO I

Patate dolci destinate a determinati usi

Articolo 2

1. Il rilascio dei titoli d'importazione, nel quadro dei contingenti tariffari aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, avviene conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. In sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica, si considerano destinate al consumo umano ai sensi del codice NC 0714 20 10 le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'immissione in libera pratica delle patate dolci destinate

al consumo umano quali definite al comma precedente, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 4

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo può essere accolta solo se è scortata dall'originale di un documento d'esportazione rilasciato dal governo cinese o sotto la sua responsabilità e redatto conformemente al modello riprodotto in allegato. Questo documento d'esportazione è di colore azzurro.

2. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3015/95]
- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 3015/95)
- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3015/95)
- Απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3015/95]
- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 3015/95)
- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 3015/95]
- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 3015/95]
- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3015/95)
- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) n° 3015/95]
- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 3015/95 4 artikla)
- Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 3015/95).

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono applicabili.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 di detto titolo viene indicata la cifra 0.

3. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3791/88.

Articolo 6

L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato a 20 ECU/t.

Articolo 7

Per ogni domanda di titolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro e non oltre le ore 17 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, le indicazioni seguenti:

- nome del richiedente,
- quantitativi richiesti,
- origine dei prodotti,
- numero del documento d'esportazione e nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 8

1. La Commissione informa gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, la Commissione fissa la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunica mediante telex o telefax.

I titoli vengono rilasciati nei limiti dei contingenti indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

2. Non appena ricevuta la comunicazione della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del quarto mese successivo a tale data.

TITOLO II**Fecola di manioca destinata a determinati usi***Articolo 9*

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo d'importazione nel quadro del contingente aperto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a 1 000 t per singolo interessato che operi per proprio conto.

Articolo 10

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture seguenti, secondo il caso:

- a) fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicinali di cui ai codici NC 3003 e/o 3004 oppure
- b) fecola di manioca destinata alla fabbricazione di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1901 oppure
- c) fecola di manioca destinata alla fabbricazione di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacci condizionati per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1903.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 24 la dicitura seguente:

« Dazio doganale di 170,59 ECU per tonnellata [regolamento (CE) n. 3015/95, articolo 10] ».

3. Il beneficio del dazio doganale di cui all'articolo 1, punto 3 è subordinato:

- a) all'impegno, assunto dall'importatore per iscritto al momento dell'immissione in libera pratica, a far trasformare conformemente a quanto indicato nella casella 12 del titolo, entro un termine di sei mesi dalla data di accoglimento della dichiarazione d'immissione in libera pratica, tutta la merce dichiarata;
- b) al deposito da parte dell'importatore, all'atto dell'immissione in libera pratica, di una cauzione d'importo pari alla differenza tra il dazio di 170,59 ECU/t e il dazio doganale integrale.

4. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica il luogo in cui avverrà la trasformazione. Se quest'ultima dev'essere effettuata in uno Stato membro diverso, lo Stato membro di partenza emette, all'atto della spedizione delle merci, un esemplare di controllo T 5.

L'esemplare di controllo T 5 reca nella casella 104 la dicitura seguente:

« Regolamento (CE) n. 3015/95 — articolo 10 — (inserire qui la destinazione specifica indicata nella casella 12 del titolo d'importazione) ».

5. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera b), viene svincolata dopo che alle autorità competenti dello Stato membro d'immissione in libera pratica venga fornita la prova che tutti i quantitativi messi in libera pratica sono stati trasformati nel prodotto citato sul titolo d'importazione entro il termine precisato al paragrafo 3, lettera a).

Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso dal paese d'immissione in libera pratica, la trasformazione viene comprovata mediante l'originale dell'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 4.

Per le merci messe in libera pratica che non sono state trasformate entro il termine suddetto, la cauzione da svincolare viene ridotta:

- del 15 % dell'importo e
- del 2 % dell'importo residuo, previa detrazione del 15 % per ogni giorno di superamento del termine.

L'importo della cauzione non svincolato viene incamerato a titolo di dazio doganale.

6. La prova di avvenuta trasformazione dev'essere fornita alle autorità competenti entro sei mesi dalla data limite fissata per la trasformazione. Tuttavia, se tale prova viene bensì costituita entro detto termine di sei mesi ma fornita soltanto nei dodici mesi successivi, l'importo incamerato, diminuito di una somma pari al 15 % della cauzione, viene rimborsato.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono applicabili nell'ambito del presente titolo.

Articolo 12

Entro e non oltre le ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, distintamente per ciascuno dei tre contingenti menzionati all'articolo 1, paragrafo 3, le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- nome del richiedente,
- quantitativi richiesti.

Articolo 13

1. La Commissione informa gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, la Commissione fissa la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunica mediante telex o telefax.

2. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione non appena ricevuta la comunicazione della Commissione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 1759/88 è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3016/95 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1995****recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹²⁾ la Comunità si è impegnata a sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, gli accordi di autolimitazione del settore ovicaprino con un sistema di contingenti tariffari specifici per paese e con l'apertura di un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

⁽¹¹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

considerando inoltre che la Comunità si è impegnata a riservare una certa parte del contingente tariffario non specificatamente attribuito ad un paese per le importazioni di carni ovine e caprine dall'Estonia⁽¹⁾, dalla Lettonia⁽²⁾ e dalla Lituania⁽³⁾;

considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi devono venir aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione del 26 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95⁽⁵⁾;

considerando che le importazioni sul mercato comunitario sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile e che è d'uopo attenersi a tale sistema anche per il futuro;

considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; che serve pertanto un coefficiente di conversione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I quantitativi di carne, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30,

0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 4 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati, nell'allegato II.

3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato III.

4. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato IV A.

5. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato IV B.

Articolo 3

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 4

1. Con l'espressione « equivalente peso carcassa » utilizzata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1994, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 PRIMO TRATTINO

Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero

	(in tonnellate)
Argentina	23 000
Australia	17 500
Cile	1 490
Nuova Zelanda	225 000
Uruguay	5 800
Islanda	600
Polonia	200
Romania	75
Ungheria	1 150
Bulgaria	1 250
Bosnia-Erzegovina	850
Croazia	450
Slovenia	50
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1 750

ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

DAZIO 4 %

	Animali vivi	Carni
Polonia	8 800 ⁽¹⁾	—
Romania ⁽²⁾	713	38
Ungheria	11 450	400
Bulgaria	3 023	640
Repubblica ceca ⁽²⁾	830	830
Slovacchia ⁽²⁾	1 670	1 670

⁽¹⁾ Quantitativo sotto forma di animali vivi o di carne.⁽²⁾ Per alcuni limitati quantitativi è consentito scegliere tra animali vivi e carne.

*ALLEGATO III***QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3****Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %**

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

215

*ALLEGATO IV***A. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4****Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %**

Altri

105

B. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5**Carni ovine e caprine (in tonnellate peso carcassa) — Dazio zero**

Altri

300

(di cui Groenlandia 100 t, Færøer 20 t ed Estonia, Lettonia e Lituania 100 t)

REGOLAMENTO (CE) N. 3017/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1995**

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili o d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 8 e l'articolo 12,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3036/94 prevede che le autorità competenti degli Stati membri rilascino un'autorizzazione preliminare ai richiedenti che possono beneficiare del regime economico di perfezionamento passivo per taluni prodotti tessili e d'abbigliamento;

considerando che il corretto funzionamento di detto regime nel quadro del mercato unico sono necessarie modalità uniformi di rilascio o di controllo delle autorizzazioni preliminari;

considerando in particolare che l'introduzione di un modulo unico di domanda e di autorizzazione preliminare consentirà di agevolare l'applicazione del regime del mercato unico e segnatamente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerando che le autorizzazioni preliminari dovrebbero poter essere rilasciate in qualunque Stato membro e che devono essere valide in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che le ha rilasciate; che, tuttavia, deve essere previsto un controllo centralizzato per evitare che a uno stesso operatore economico sia attribuita una quantità superiore a quella a cui ha diritto e che detto controllo sarà effettuato in consultazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il richiedente o in cui la produzione comunitaria ha luogo;

considerando che deve essere stabilito un termine per una eventuale consultazione tra gli Stati membri;

considerando che deve essere fissato un termine per la conservazione delle domande, delle autorizzazioni preliminari e dei loro allegati;

considerando che agli operatori commerciali deve essere comunicato quali sono le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preliminari in ciascuno Stato membro; che per tale ragione gli Stati membri devono comunicare dette informazioni alla Commissione affinché siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;

considerando che, per agevolare la gestione dei contingenti, le autorizzazioni preliminari devono essere rilasciate soltanto per la stessa categoria di prodotti compensatori e per un solo paese di perfezionamento;

considerando che è opportuno istituire procedure per il rilascio delle autorizzazioni preliminari e per il controllo di elementi essenziali quali l'origine delle merci;

considerando che è opportuno istituire procedure di gestione dei limiti quantitativi;

considerando che la concessione delle autorizzazioni, fatti salvi i casi previsti all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3036/94, è subordinata all'esistenza di quantità disponibili, ai sensi delle procedure definite nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/95 della Commissione ⁽³⁾; che le quantità disponibili sono assegnate nell'ordine cronologico in cui le domande pervengono alla Commissione;

considerando che, affinché quantità imputate ai limiti quantitativi non restino inutilizzate, deve essere fissato un termine per l'esportazione delle merci d'esportazione;

considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime, devono essere fissate misure applicabili ad infrazioni constatate;

considerando che le procedure per l'esportazione temporanea e per l'immissione in libera pratica delle merci devono essere il più possibile conformi alle disposizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 3.

del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, nonché nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime di perfezionamento passivo dei tessuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3036/94 che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili o d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi, in seguito denominato « il regolamento di base », in particolare per quanto riguarda il rilascio e il controllo delle autorizzazioni preliminari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base per « quantità disponibili nel contingente globale comunitario per tutta la categoria e il paese terzo interessato » si intendono le quantità disponibili nell'ambito del contingente globale stabilito per l'anno civile durante il quale la quantità richiesta da un operatore è stata notificata alla Commissione dalle autorità competenti che hanno ricevuto la domanda di autorizzazione preliminare.

2. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma del regolamento di base, per operazioni effettuate in regime di perfezionamento passivo si intendono le operazioni per le quali i prodotti compensatori di una categoria e di un paese specifici sono stati reimportati nell'ambito del regime economico di perfezionamento passivo nel corso del 1993 o del 1994, a scelta del richiedente. La categoria, la quantità e il paese terzo corrispondenti all'anno scelto costituiranno i termini di riferimento per gli anni successivi. Se necessario, saranno adeguate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo e terzo comma e paragrafo 5, quinto e sesto comma del regolamento di base.

3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento di base, le quantità equivalenti sono indicate nella tabella delle equivalenze dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

4. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma del regolamento di base, il valore della produzione comunitaria è calcolato in base al normale prezzo franco fabbrica, IVA esclusa, dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di base che sono stati interamente prodotti nella Comunità nell'anno precedente, nello stabilimento del richiedente oppure per conto del richiedente da un altro produttore stabilito nella Comunità sempreché quest'ultimo non presenti una domanda di autorizzazione preliminare per la stessa produzione comunitaria e per lo stesso periodo.

5. L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5, quarto comma del regolamento di base, corrispondente all'importo massimo indicato nell'allegato III, è assegnato a condizione che il richiedente abbia effettivamente reimportato il 50 % oppure esportato l'80 % della quantità precedentemente assegnata nell'ambito del regime economico di perfezionamento passivo per la categoria e il paese in questione.

6. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto e sesto comma del regolamento di base, le quantità di prodotti compensatori che sono assegnate per ciascuna categoria e paese terzo a un richiedente, in qualità di precedente beneficiario, corrispondono alle quantità che il richiedente ha reimportato nel corso dell'anno precedente nell'ambito del regime economico di perfezionamento passivo. Tali quantità possono essere eventualmente ridotte in misura proporzionale al calo della produzione comunitaria a causa di operazioni di perfezionamento passivo economico svolte nel corso del periodo di riferimento.

7. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di base, per « tasso di rendimento » si intende la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti in occasione della trasformazione di una quantità determinata di merci d'esportazione temporanea.

CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI

Articolo 3

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di rilascio di un'autorizzazione preliminare è presentata alle autorità competenti designate dagli Stati membri, utilizzando il modulo di cui all'allegato I, per o dalla persona che risponde ai criteri fissati nell'articolo 2 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse fissate, accettare una domanda effettuata con mezzi elettronici in un formato che, per semplificare, può essere differente da quello dell'allegato I. Devono tuttavia essere alla disposizione delle autorità competenti tutti i documenti e le prove richiesti a norma del paragrafo 3.

2. Ciascuna parte del modulo e la successiva corrispondenza devono essere redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nella quale è stata presentata la domanda. Detta lingua è la lingua della procedura nei confronti del richiedente.

3. Sono allegati alla domanda a cui si riferiscono tutti i documenti o i giustificativi, in originale o in copia, necessari per esaminarla e, in particolare, il contratto stipulato con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento nel paese terzo o qualsiasi prova scritta ritenuta equivalente.

Ad eventuale completamento della domanda possono essere allegati, per esserne parte integrante, documenti o giustificativi presentati in originale o in copia. Nella domanda deve figurare la lista degli allegati.

Le autorità competenti possono chiedere le informazioni complementari necessarie per l'esame della domanda. Quando esaminino una nuova domanda, le autorità competenti possono accettare i riferimenti fatti a domande precedenti.

4. La domanda di autorizzazione preliminare soltanto può riguardare una sola categoria di prodotti compensatori e un unico determinato paese terzo.

5. Quando la domanda riguardi prodotti che, nel paese terzo interessato, sono sottoposti a limiti quantitativi specifici nel quadro del perfezionamento passivo economico, il richiedente deve dichiarare che non ha presentato e che non presenterà altra domanda per la stessa categoria e lo stesso paese terzo alle autorità competenti di un altro Stato membro fintantoché non gli sia stata notificata la decisione sulla domanda precedente di autorizzazione preliminare. Se egli presenta una richiesta supplementare dopo aver ottenuto un'autorizzazione preliminare per una determinata categoria di prodotti ed un determinato paese terzo per lo stesso periodo di validità del contingente, il richiedente deve indicare l'autorizzazione preliminare già ottenuta.

6. Le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma del regolamento di base, non possono riguardare un importo superiore alla quantità globale per la quale il richiedente ha effettuato operazioni in regime economico di perfezionamento passivo per la categoria e il paese in questione nel periodo di riferimento, se non dopo che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo e terzo comma e paragrafo 5, quinto e sesto comma del regolamento di base, siano state effettuate le eventuali correzioni delle relative quantità.

Le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 (primo, secondo e terzo comma) del regolamento di base, non possono — per ciascun paese interessato —

superare l'importo stabilito dall'allegato III per la specifica categoria di prodotti. Il valore complessivo delle operazioni di perfezionamento figurante nella domanda di autorizzazione, quando venga determinato in funzione delle precedenti autorizzazioni accordate nello stesso periodo di validità del contingente, non può comunque superare il 50 % del valore della produzione comunitaria del richiedente determinata a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.

7. Il richiedente deve impegnarsi a tenere una contabilità di magazzino nella Comunità affinché l'ufficio doganale di controllo possa controllare le quantità delle merci esportate temporaneamente e i prodotti compensatori reimportati.

8. La presentazione di una domanda firmata dal richiedente o dal suo rappresentante autorizzato indica la volontà dell'interessato di beneficiare del regime chiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri, equivale a un impegno per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni riportate nella domanda,
- l'autenticità dei documenti allegati e
- il rispetto di tutti gli obblighi e la conformità alle condizioni inerenti al rilascio e all'utilizzazione dell'autorizzazione preliminare a norma del regolamento di base o, se del caso, del presente regolamento.

Articolo 4

Verifica della domanda

1. Dopo aver ricevuto la domanda, con tutti i documenti e le prove pertinenti, le autorità competenti ne verificano il contenuto e possono chiedere informazioni supplementari qualora ritengano che la domanda sia inesatta oppure incompleta oppure che le informazioni comunicate non siano sufficienti per concludere che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione.

2. Quando una domanda è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è stabilito o nel quale ha luogo la sua produzione comunitaria, esse consultano le autorità competenti degli Stati membri interessati che comunicano loro le informazioni richieste il più presto possibile e comunque entro due settimane a decorrere dalla data alla quale è stata ricevuta la domanda di informazioni. Queste consultazioni, se necessario, possono essere tenute in altri casi.

3. Qualora non sia soddisfatta una delle condizioni per la concessione di un'autorizzazione preliminare, le autorità competenti respingono la domanda.

La decisione relativa al rigetto della domanda è comunicata per iscritto al richiedente con i motivi che hanno determinato il rigetto. Nel caso in cui il richiedente abbia fornito informazioni incomplete, le autorità competenti fissano un termine entro il quale egli può completare la domanda; in tal caso, l'eventuale rigetto può avvenire soltanto dopo la scadenza di tale termine.

4. Se ritengono che siano soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preliminare, le autorità competenti comunicano alla Commissione la quantità, la categoria ed i paesi terzi interessati e, qualora l'operazione di perfezionamento passivo riguardi la lavorazione, a partire dai filati, di articoli di maglieria interamente ottenuti, il peso dei filati da esportare temporaneamente.

Articolo 5

Rilascio, annullamento o revoca dell'autorizzazione preliminare

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente presso la quale è stata presentata la domanda sul modulo figurante nell'allegato II.

I moduli dell'autorizzazione preliminare sono redatti in tre esemplari; il primo, denominato « originale » e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente, mentre il secondo, denominato « esemplare per l'autorità competente » e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare. Il terzo esemplare, denominato « esemplare destinato all'ufficio doganale di controllo » e recante il numero 3, è inviato all'ufficio doganale di controllo come definito dall'articolo 13. Qualora le funzioni di dogana di controllo siano svolte dalle autorità competenti alle quali è stata presentata la domanda, l'esemplare n. 3 non è necessario.

L'autorizzazione preliminare può essere rilasciata con mezzi elettronici a condizione che gli uffici doganali interessati abbiano accesso all'autorizzazione nell'ambito di una rete informatica.

2. Quando la domanda riguarda una categoria di prodotti la cui immissione in libera pratica nella Comunità sia soggetta alle misure previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento di base, l'autorizzazione preliminare viene rilasciata dalle autorità competenti unicamente a condizione che la Commissione abbia confermato la disponibilità delle quantità, indicate da tali autorità, nel rispetto delle procedure previste dall'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93. La Commissione risponde immediatamente alle richieste e, quando possibile, per via informatica.

Quando la domanda riguarda una categoria di prodotti non sottoposta a restrizioni quantitative a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, l'autorizzazione preliminare viene rilasciata immediatamente dopo la comunicazione delle quantità alla Commissione.

3. L'autorizzazione preliminare può riguardare una sola categoria di prodotti compensatori e un paese terzo specifico.

4. Qualora la Commissione abbia confermato la disponibilità della quantità richiesta entro il limite quantitativo pertinente, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione preliminare entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale è stata ricevuta la conferma alla Commissione.

5. Le autorità competenti registrano le quantità richieste che sono state assegnate ai beneficiari ed eventualmente in collaborazione con le autorità dell'altro Stato membro interessato, verificano che tali quantità non superino quelle indicate nell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 del regolamento di base.

6. L'articolo 497, paragrafo 3 del regolamento di base si applica, mutatis mutandis, qualora il richiedente chieda di modificare un'autorizzazione preliminare.

7. Qualora le autorità competenti riscontrino che una delle condizioni inerenti alla concessione dell'autorizzazione manchi o non sia stata soddisfatta, si applicano alle autorizzazioni preliminari gli articoli da 8 a 10 del regolamento (CEE) n. 2913/92 relativi all'annullamento e alla revoca di una decisione.

Articolo 6

Autorizzazione preliminare parziale

1. In seguito alla domanda del titolare dell'autorizzazione preliminare e su presentazione dell'esemplare n. 1 di detta autorizzazione, le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato l'autorizzazione preliminare possono rilasciare una o più autorizzazioni parziali. Queste ultime possono ugualmente autorizzare l'ufficio doganale di controllo a rilasciare autorizzazioni parziali.

2. Le autorità che rilasciano le autorizzazioni parziali imputano le quantità pertinenti sugli esemplari n. 1, n. 3 e, possibilmente, n. 2 dell'autorizzazione preliminare. In tal caso, la dicitura « autorizzazione parziale » viene indicata a lato delle quantità imputate sugli esemplari n. 1, n. 3 e, possibilmente, n. 2, unitamente al numero dell'autorizzazione preliminare. Qualora l'esemplare n. 3 sia già stato inviato all'ufficio doganale di controllo, quest'ultimo è informato del rilascio dell'autorizzazione preliminare parziale dalle autorità competenti. Nel caso in cui il rilascio di una o più autorizzazioni parziali esaurisca la prima autorizzazione preliminare, le autorità competenti conservano l'esemplare n. 1 dell'autorizzazione preliminare e informano l'ufficio doganale di controllo.

3. L'autorizzazione parziale è denominata « autorizzazione preliminare parziale » ed è soggetta alle stesse disposizioni applicabili all'autorizzazione preliminare.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, un'autorizzazione preliminare parziale non può servire al rilascio di un'altra autorizzazione parziale.

Articolo 7

Validità territoriale

Le autorizzazioni preliminari sono valide in tutti gli Stati membri e possono essere presentate presso qualsiasi ufficio doganale competente per la gestione del regime economico di perfezionamento passivo. Le autorizzazioni rilasciate elettronicamente possono essere utilizzate unicamente negli uffici doganali che hanno accesso a queste autorizzazioni nell'ambito di una rete informatica.

Articolo 8**Trasferimento**

Le autorizzazioni preliminari non sono trasferibili e possono essere utilizzate unicamente dalla persona alla quale sono state rilasciate oppure dal suo rappresentante autorizzato.

Articolo 9**Conservazione dei documenti**

1. Le domande e i loro allegati sono conservati dalle autorità competenti con l'esemplare n. 2 dell'autorizzazione preliminare eventualmente rilasciata.

2. In caso di rilascio di un'autorizzazione preliminare, il richiedente e le autorità competenti devono conservare le domande, in originale o in copia, i loro allegati e l'autorizzazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

3. In caso di rigetto della domanda o di annullamento o revoca dell'autorizzazione preliminare, l'autorizzazione o la decisione di rigetto della domanda e i relativi documenti sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.

Articolo 10**Perdita e autorizzazione sostitutiva**

1. In caso di perdita di un'autorizzazione preliminare, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione originale rilasciano, su domanda del titolare, un'autorizzazione sostitutiva. La richiesta di autorizzazione sostitutiva deve contenere una dichiarazione firmata dal richiedente, che confermi alle autorità la perdita dell'autorizzazione preliminare. Il richiedente si impegna, nel caso la ritrovi, a non utilizzare questa autorizzazione e a restituirla immediatamente alle autorità che l'hanno rilasciata.

2. L'autorizzazione sostitutiva contiene le indicazioni e le diciture figuranti sul documento che sostituisce ed è rilasciata per una quantità di prodotti corrispondente alla quantità disponibile indicata sul documento smarrito. Nel caso in cui tale quantità non possa essere dimostrata, l'autorizzazione sostitutiva non può essere rilasciata.

L'autorizzazione sostitutiva reca una delle diciture seguenti: « autorizzazione preliminare sostitutiva » oppure « autorizzazione preliminare parziale sostitutiva » ed è soggetta alle stesse disposizioni applicabili ad un'autorizzazione preliminare normale.

3. Nel caso in cui venga persa anche l'autorizzazione sostitutiva, non potrà più essere rilasciata nessuna licenza sostitutiva, salvo in circostanze eccezionali.

Articolo 11**Autorità competenti**

Gli Stati membri nominano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e ne informano la Commissione. La Commissione pubblica dette informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 12**Termini**

1. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono, al rilascio di ciascuna autorizzazione preliminare, un termine entro il quale le merci devono essere sottoposte alle formalità di esportazione temporanea. Il termine non deve essere superiore a sei mesi. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, le autorità competenti possono prolungare il termine fino a nove mesi massimo.

2. Le autorità competenti fissano un termine per la reimportazione dei prodotti compensatori in funzione del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento. Il termine è calcolato a partire dalla data dell'espletamento delle formalità di esportazione e può essere prorogato a richiesta dell'interessato e se le circostanze lo giustificano.

3. Il titolare dell'autorizzazione preliminare deve restituirla alle autorità competenti non appena l'autorizzazione è stata pienamente utilizzata oppure non appena risulti evidente che l'autorizzazione non sarà totalmente utilizzata. Qualora l'autorizzazione preliminare sia necessaria per la successiva reimportazione di prodotti compensatori, il titolare dell'autorizzazione prenderà contatto con le autorità competenti; queste adottano le misure appropriate e ne danno comunicazione all'ufficio doganale di controllo.

FUNZIONAMENTO DEL REGIME**Articolo 13****Ufficio di controllo**

1. Senza pregiudizio dell'articolo 14, paragrafo 5, l'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione preliminare e competente per la gestione del regime economico di perfezionamento passivo, denominato « ufficio doganale di controllo », verificherà il funzionamento del regime, in particolare sulla base dei seguenti documenti:

- a) esemplare n. 3 dell'autorizzazione preliminare,
- b) copie delle dichiarazioni di esportazione e d'importazione,
- c) la contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 7.

2. Se constata che sono esportate quantità inferiori alle quantità assegnate, ne informa le autorità competenti.

3. Gli Stati membri possono attribuire alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preliminari alcune funzioni oppure tutte le funzioni dell'ufficio doganale di controllo.

Articolo 14

Esportazione temporanea e immissione in libera pratica delle merci

1. Salvo disposizioni specifiche nel presente regolamento oppure nel regolamento di base, si applicano le disposizioni pertinenti dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93.

2. L'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di esportazione temporanea informa l'ufficio doganale di controllo con una copia della dichiarazione d'esportazione.

3. L'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di immissione in libera pratica:

- imputa sull'autorizzazione preliminare le quantità di merci reimportate;
- e
- informa l'ufficio doganale di controllo con una copia della dichiarazione d'importazione.

4. Le informazioni richieste possono essere comunicate per posta elettronica a condizione che diano la stessa garanzia e che gli uffici doganali interessati abbiano accesso all'autorizzazione preliminare attraverso una rete informatica.

5. Qualora un'autorizzazione di perfezionamento passivo a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 sia applicabile parallelamente a un'autorizzazione preliminare a norma del presente regolamento, ai fini del controllo della procedura le autorità competenti possono applicare le disposizioni pertinenti in materia di procedura del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93, invece delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e del paragrafo 1 dell'articolo 13.

INFRAZIONI

Articolo 15

1. Gli uffici doganali che constatano infrazioni alle norme stabilite nel presente regolamento o nel regolamento di base notificano senza indugio tali casi all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare.

2. Lo Stato membro stabilisce le sanzioni per i casi nei quali le autorità competenti constatano che una domanda di autorizzazione preliminare contiene false dichiarazioni fatte intenzionalmente o per negligenza grave oppure quando sia accertata una grave violazione di un'altra norma stabilita nel presente regolamento o nel regolamento di base.

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16

1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, in linea di massima per posta elettronica, le informazioni statistiche relative a tutte le merci reimportate nel loro territorio in virtù del presente regolamento.

La Commissione comunica dette informazioni agli altri Stati membri, in linea di massima per via informatica.

2. Quando le autorità competenti constatano che alcune quantità non sono state utilizzate in tutto o in parte o che ad alcune quantità si sia rinunciato a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 del regolamento di base, esse ne informano la Commissione, se possibile per mezzo informatico integrato, immediatamente e comunque entro venti giorni dalla data di scadenza del termine d'esportazione o della validità dell'autorizzazione.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base, entro il 15 gennaio di ogni anno le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, per categoria e per paese terzo, le quantità globali riservate ai precedenti beneficiari, nonché, se il caso lo richieda, le quantità adeguate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4 (secondo e terzo comma) e paragrafo 5 (quinto e sesto comma) del regolamento di base.

4. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base, gli Stati membri comunicano alla Commissione la lista delle merci per le quali gli operatori economici hanno beneficiato, nell'anno precedente, di una percentuale superiore al 14 % precisando per ciascuna merce la categoria tessile, l'origine e la quantità (se del caso, il peso e l'unità supplementare).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1828/83 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1816/95 ⁽²⁾ della Commissione. L'abrogazione non pregiudica la validità delle autorizzazioni preliminari rilasciate in applicazione di detti regolamenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1996.

Le autorizzazioni ancora valide ed i formulari di autorizzazione preliminare esistenti possono essere, tuttavia, utilizzati fino al 30 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 5. 7. 1983, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	A		1 Richiedente ☐		N. di identificazione (¹)		2 N. e data della domanda					
			Persona da contattare: Tel.: Fax:									
			3 Ufficio di controllo richiesto				4 Termine per l'esportazione					
							5 Termine per la reimportazione					
			6 Tasso di rendimento/metodo di calcolo				DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE PER IL REGIME ECONOMICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (TESSILI)					
			9 Denominazione dei prodotti compensatori		10 Categoria n.		11 Codice NC		12 Quantità (²)		13 Valore (³)	
			14 Denominazione delle merci da esportare temporaneamente		15 Origine delle merci (⁴)		16 Codice NC		17 Quantità (²)		18 Valore	
	A											
19 Natura delle operazioni di perfezionamento												
20 Per uso dell'amministrazione												
21 N. dell'autorizzazione precedente												
22 Mezzi d'identificazione previsti per i prodotti compensatori						23 Per uso dell'amministrazione						

(¹) per es. IVA.

(²) Peso ed eventualmente unità supplementare.

(³) Valore delle operazioni di perfezionamento del tessuto/filato.

(⁴) In caso di utilizzazione delle merci d'esportazione temporanea di origine non-comunitaria aggiungere un giustificativo o riferirsi a una corrispondenza anteriore.

DOMANDE DA 24 A 27 E 32, VANNO COMPLETATE UNA VOLTA PER ANNO**SÌ****NO**

(RISPOSTE DA FORNIRE IN OGNI DOMANDA: DA 29 A 31)

- 24) Il richiedente fabbrica nel proprio stabilimento nell'UE prodotti allo stesso stadio di trasformazione dei prodotti da reimportare?

☐☐

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3036/94]

- 25) I principali processi richiesti per merci simili sono realizzati nello stabilimento del richiedente nell'UE (per es. cucitura e assemblaggio o lavorazione a maglia nel caso di indumenti confezionati con filati?)

☐☐

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3036/94]

- 26) La produzione tessile nell'UE resta invariata per quanto riguarda la natura e la quantità dei prodotti?

☐☐

(In caso negativo, indicare le ragioni o riferirsi a precedenti comunicazioni)

[Articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3036/94]

- 27) Il livello occupazionale dell'impresa del richiedente si è ridotto? (In caso di risposta positiva specificare i motivi e allegare eventuali statistiche oppure fare riferimento alla precedente corrispondenza)

☐☐

[Articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3036/94]

- 28) Il richiedente ha presentato una domanda di autorizzazione preliminare in un altro Stato membro per lo stesso periodo contingentario?

☐☐

(In caso di risposta positiva allegare una copia oppure fare riferimento alla precedente corrispondenza)

[Articolo 3, paragrafi 4 o 5 del regolamento (CE) n. 3036/94]

- 29) La richiesta è presentata in qualità di operatore tradizionale per la categoria e il paese terzo in questione?

☐

(In caso di risposta affermativa allegare i documenti giustificativi oppure fare riferimento alla corrispondenza precedente)

[Articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3036/94]

oppure

- 30) Si tratta di una nuova domanda di autorizzazione per la categoria e il paese in questione?

☐

(In caso di risposta affermativa allegare documenti giustificativi per dimostrare che il 50 % della quantità assegnata nella precedente autorizzazione è stato reimportato oppure che l'80 % di tale quantità è stato esportato)

[Articolo 3, paragrafo 5, secondo e terzo comma del regolamento (CE) n. 3036/94]

Se è stato risposto alla domanda 30,

- 31) È stata inoltrata un'altra domanda di autorizzazione per la categoria ed il paese in questione?

☐☐

(In caso affermativo vanno allegate le prove — o fatti i riferimenti alla corrispondenza precedente — che il 50 % della precedente autorizzazione è stato reimportato o che l'80 % è stato esportato)

[Articolo 3, paragrafo 5, quarto comma del regolamento (CE) n. 3036/94]

E per ultimo, se è stato risposto alla domanda 30,

- 32) Il valore della produzione comunitaria per l'anno precedente include le produzioni in subappalto?

☐☐

(In caso affermativo, e se questa informazione non è stata fornita in precedenza, debbono essere allegate le dichiarazioni dei subappaltatori che debbono impegnarsi a non chiedere le stesse quantità)

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3036/94]

Il firmatario dichiara che le indicazioni contenute nella domanda sono esatte e i documenti allegati autentici. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti :

- 1) contratti ;
- 2) prove dell'origine delle merci temporaneamente esportate ;
- 3) altri documenti a sostegno della domanda (numerati).

Il firmatario si impegna :

- i) a presentare, a richiesta delle autorità competenti, i documenti o le informazioni supplementari che tali autorità ritengano necessari per il rilascio dell'autorizzazione preliminare e ad accettare, se necessario, che le autorità competenti controllino la contabilità di magazzino inerente all'autorizzazione ;
- ii) a conservare la contabilità di magazzino per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione ;
- iii) a facilitare l'identificazione delle merci da esportare temporaneamente e da reimportare ;
- iv) a mettere a disposizione i documenti giustificativi o i campioni che le autorità competenti ritengano necessari per controllare l'impiego dell'autorizzazione e
- v) l'autorizzazione preliminare è da restituire entro quindici giorni a decorrere dalla data di scadenza.

Il firmatario chiede il rilascio di un'autorizzazione preliminare per le merci indicate nella domanda.

FIRMA

DATA

NOME

POSIZIONE DELLA SOCIETÀ

(Precisare se il firmatario agisce in qualità di rappresentante in nome e per conto di un'altra persona e allegare una copia dell'autorizzazione a rappresentare la persona interessata)

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA

1 ORIGINALE	1 Titolare ☐		N. di identificazione		2 N. e data della domanda			
	Persona da contattare Tel.: Fax:							
	3 Ufficio di controllo				4 Termine per l'esportazione			
					5 Termine per la reimportazione			
	6 Tasso di rendimento/metodo di calcolo				AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE PER IL REGIME ECONOMICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (TESSILI)			
	9 Denominazione dei prodotti compensatori da reimportare		10 Categoria n.	11 Codice NC	12 Quantità	13 Valore		
	14 Denominazione delle merci da esportare temporaneamente		15 Origine delle merci		16 Codice NC	17 Quantità	18 Valore	
19 Natura delle operazioni di perfezionamento								
20 Per uso dell'amministrazione								
22 Mezzi d'identificazione previsti per i prodotti compensatori reimportati				23 Autorizzazione concessa: da: Nome: Telefono: Fax: Firma:				

24 Quantità ⁽¹⁾	25 Codice-NC	26 N. data del documento di immissione in libera pratica	27 Stato membro, firma, data e timbro delle autorità doganali competenti
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			

⁽¹⁾ Indicare nelle caselle A la quantità disponibile e nelle caselle B la quantità imputata.

2	ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ COMPETENTE	1 Titolare ☐	N. di identificazione	2 N. e data della domanda				
		Persona da contattare Tel.: Fax:						
		3 Ufficio di controllo		4 Termine per l'esportazione				
				5 Termine per la reimportazione				
				AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE PER IL REGIME ECONOMICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (TESSILI)				
		6 Tasso di rendimento/metodo di calcolo		7 Origine (prodotti compensatori)		8 Paese per il perfezionamento		
		9 Denominazione dei prodotti compensatori da reimportare		10 Categoria n.	11 Codice NC	12 Quantità	13 Valore	
		14 Denominazione delle merci da esportare temporaneamente		15 Origine delle merci		16 Codice NC	17 Quantità	18 Valore
2	19 Natura delle operazioni di perfezionamento							
20 Per uso dell'amministrazione								
22 Mezzi d'identificazione previsti per i prodotti compensatori reimportati			23 Autorizzazione concessa:					
			da: Nome: Telefono: Fax: Firma:					

24 Quantità (*)	25 Codice-NC	26 N. data del documento di immissione in libera pratica	27 Stato membro, firma, data e timbro delle autorità doganali competenti
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			

(*) Indicare nelle caselle A la quantità disponibile e nelle caselle B la quantità imputata.

3	1 Titolare ☐		N. di identificazione		2 N. e data della domanda					
	Persona da contattare Tel.: Fax:									
	3 Ufficio di controllo				4 Termine per l'esportazione					
					5 Termine per la reimportazione					
	6 Tasso di rendimento/metodo di calcolo				AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE PER IL REGIME ECONOMICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (TESSILI)					
					7 Origine (prodotti compensatori)		8 Paese per il perfezionamento			
ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI CONTROLLO	9 Denominazione dei prodotti compensatori da reimportare		10 Categoria n.		11 Codice NC		12 Quantità		13 Valore	
3	14 Denominazione delle merci da esportare temporaneamente		15 Origine delle merci		16 Codice NC		17 Quantità		18 Valore	
19 Natura delle operazioni di perfezionamento										
20 Per uso dell'amministrazione										
22 Mezzi d'identificazione previsti per i prodotti compensatori reimportati					23 Autorizzazione concessa: da: Nome: Telefono: Fax: Firma:					

24 Quantità ⁽¹⁾	25 Codice-NC	26 N. data del documento di immissione in libera pratica	27 Stato membro, firma, data e timbro delle autorità doganali competenti
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			
A			
B			

⁽¹⁾ Indicare nelle caselle A la quantità disponibile e nelle caselle B la quantità imputata.

*ALLEGATO III***Importi massimi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, quarto comma del regolamento di base**

Categoria	Importo massimo
5, 6, 7, 8	80 000 pezzi
14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 73, 74	40 000 pezzi
4, 13, 24, 31	100 000 pezzi
12	120 000 paia
18, 68, 76, 78, 83	7 tonnellate
159, 161	3 tonnellate

REGOLAMENTO (CE) N. 3018/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1995****recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applica-

zione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'esperienza acquisita e le previsioni per il 1996 dimostrano che, in assenza di misure comunitarie, sono da temere massicce importazioni nella Comunità di bovini vivi di peso fino a 300 kg, in particolare per le favorevoli condizioni economiche nel settore dell'allevamento in taluni paesi terzi; che queste importazioni rischiano di superare significativamente sia il livello tradizionale delle importazioni annue sia la capacità di assorbimento del mercato comunitario; che, in tal caso, il mercato delle carni bovine sarebbe minacciato da gravi perturbazioni, tali da compromettere, in particolare, la situazione dei prezzi di mercato e i redditi dei produttori e da aggravare la situazione dell'intervento pubblico;

considerando che, tuttavia, è necessario tener conto dell'applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round; che le misure di gestione previste devono pertanto essere

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

limitate ai prodotti provenienti dai paesi terzi ai quali la Comunità accorda un trattamento preferenziale e che hanno accettato che la Comunità possa adottare misure intese a gestire l'importazione degli animali di cui trattasi;

considerando che la capacità totale di assorbimento del mercato comunitario nel 1996 può essere stimata in 425 000 capi, esclusi i riproduttori di razza pura; che, dato il livello delle importazioni previste nel 1996 nell'ambito di alcuni regimi preferenziali, ossia 300 500 capi nell'ambito del contingente fissato nel quadro dell'Uruguay Round, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg destinati all'ingrasso, e nel quadro degli accordi europei conclusi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria, nonché in virtù degli accordi di libero scambio e le misure di accompagnamento con le Repubbliche baltiche, è opportuno ammettere l'importazione di 124 500 capi nel 1996 con la riscossione del dazio doganale a tasso integrale;

considerando che si prevede di estendere le misure autonome applicate nel 1995; che in attesa dell'entrata in vigore dell'estensione di tali misure autonome, è opportuno aprire soltanto il 50 % del contingente di 124 500 capi per il primo semestre 1996, per i paesi di origine suindicati, nonché adottare le relative modalità di gestione;

considerando che la Commissione seguirà da vicino l'andamento del mercato delle carni bovine per poter reagire in tempo alle eventuali variazioni dei parametri economici da prendere in considerazione;

considerando che, per rispettare nella misura del possibile la struttura tradizionale del mercato comunitario dei vitelli, occorre limitare le importazioni agli animali di peso non superiore agli 80 kg;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione ai fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori « tradizionali » di bovini vivi; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1995; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale

e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione, come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori « tradizionali », le importazioni di animali, corrispondenti a quelli contemplati dal contingente, da essi realizzate tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 in provenienza dai paesi che, per i nuovi Stati membri, sono da considerarsi paesi terzi in funzione dell'anno dell'importazione;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁴⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, al tasso integrale previsto nella tariffa doganale comune, di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49, disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽⁵⁾, originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, sono soggette alle misure di gestione contemplate dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

Articolo 2

1. Per il primo semestre del 1996 possono essere rilasciati titoli d'importazione soltanto per 62 250 animali di cui al codice NC 0102 90 05.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote :

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 43 575 capi, è ripartita, tra :

— gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato, animali di cui al codice NC 0102 90 05 nel corso degli anni 1993, 1994 o 1995 e che sono iscritti in un registro IVA di uno Stato membro,

e

— gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento, nel corso del 1993 del 1994 o del 1995 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, a seconda dell'anno dell'importazione, sono considerati, nel loro paese di stabilimento, come paesi terzi ; tali importatori devono essere iscritti in un registro IVA di uno Stato membro ;

b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 18 675 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1995 almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a) ; tali importatori devono essere iscritti in un registro IVA di uno Stato membro.

3. La ripartizione della quota di 43 575 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), realizzate negli anni 1993, 1994 e 1995 e comprovate conformemente al paragrafo 5.

4. La ripartizione della quota di 18 675 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

5. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copie debitamente certificate dei documenti suddetti se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 12 gennaio 1996.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 26 gennaio 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali importati a prelievo integrale durante ciascuno degli anni di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono presentate dagli operatori sino al 12 gennaio 1996 al più tardi.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 gennaio 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative devono essere effettuate a mezzo telex o telefax ; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:
 - a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati,
 - b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05,
 - c) nella casella 20, la dicitura seguente:
 - Regolamento (CE) n° 3018/95
 - Forordning (EF) nr. 3018/95
 - Verordnung (EG) Nr. 3018/95
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3018/95
 - Regulation (EC) No 3018/95
 - Règlement (CE) n° 3018/95
 - Regolamento (CE) n. 3018/95
 - Verordening (EG) nr. 3018/95
 - Regulamento (CE) nº 3018/95
 - Asetus (EY) N:o 3018/95
 - Förordning (EG) nr 3018/95.
4. I titoli vengono rilasciati, su richiesta degli operatori:
 - durante il periodo dal 12 al 16 febbraio 1996, fino al 50 % dei quantitativi assegnati;
 - durante il periodo dal 3 al 24 aprile 1996 fino al 100 % dei quantitativi assegnati.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo viene espresso in unità. Un eventuale arrotondamento verrà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

5. La durata di validità dei titoli d'importazione è fissata a novanta giorni a decorrere dal rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 giugno 1996.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 8

All'atto del rilascio dei titoli viene costituita la cauzione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria,
 - Polonia,
 - Repubblica ceca,
 - Slovacchia,
 - Romania,
 - Bulgaria,
 - Lituania,
 - Lettonia,
 - Estonia.
-

ALLEGATO II

Telefax : (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3018/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI DI IMPORTAZIONE

Data : Período :

Stato membro :

[illegible]

Stato membro : Telefax :

Telefono :

ALLEGATO III

Telefax : (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 3018/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data : **Periodo :**

Stato membro :

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro : Telefax :.....

Telefono :

REGOLAMENTO (CE) N. 3019/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 1489/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2703/95⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione, diversi dai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che, date le attuali tendenze del mercato, occorre modificare le quantità e i tassi delle restituzioni per i prossimi periodi;

considerando che è opportuno prendere in considerazione le modifiche della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione relative alle arance, istituite dal regolamento (CE) n. 2996/95 della Commissione⁽⁵⁾,

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁶⁾, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1489/95 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

*** ALLEGATO I**

TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI CON FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (¹)	Tasso di restituzione (²) (in ECU/t netto)		Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)				
			Titoli domandati dal 25.10.1995 al 2.1.1996	Titoli domandati dal 3.1.1996 al 21.6.1996	Periodo di rilascio dei titoli	novembre/ dicembre 1995	gennaio/ febbraio 1996	marzo/ aprile 1996	maggio/ giugno 1996
pomodori	0702 00 15 100	F	50,8	41,3	Periodo di presentazione delle domande	dal 25.10.1995 al 2.1.1996	dal 3.1.1996 al 22.2.1996	dal 23.2.1996 al 23.4.1996	dal 24.4.1996 al 21.6.1996
	0702 00 20 100								
	0702 00 25 100								
	0702 00 30 100								
	0702 00 35 100								
	0702 00 40 100								
	0702 00 45 100								
0702 00 50 100								13 095	
mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	109,3	88,9		336	136	315	419
	0802 21 00 000	F	127,7	103,8		87	10	9	12
nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	246,3	200,2		1 766	731	589	662
noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	158,3	128,7		241	13	5	1
	0805 10 01 200	A C	124,3	101,0		76 539	61 766	47 565	10 547
0805 10 05 200									
0805 10 09 200									
0805 10 11 200									
0805 10 15 200									
0805 10 19 200									
0805 10 21 200									
0805 10 25 200									
0805 10 29 200									
0805 10 31 200									
0805 10 33 200									
0805 10 35 200									
0805 10 37 200									
0805 10 38 200									
0805 10 39 200									
0805 10 42 200									
0805 10 44 200									
0805 10 46 200									
0805 10 51 200									
0805 10 55 200									
0805 10 59 200									
0805 10 61 200									
0805 10 65 200									
0805 10 69 200									

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (¹)	Tasso di restituzione (%) (in ECU/t netto)		Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)				
			Titoli domandati dal 2.1.1996 al 3.1.1996	Titoli domandati dal 3.1.1996 al 21.6.1996	Periodo di rilascio dei titoli	novembre/ dicembre 1995	gennaio/ febbraio 1996	marzo/ aprile 1996	maggio/ giugno 1996
limoni	0805 30 20 100 0805 30 30 100 0805 30 40 100	F	152,5	124,0	Periodo di presentazione delle domande	dal 25.10.1995 al 2.1.1996	dal 3.1.1996 al 22.2.1996	dal 23.2.1996 al 23.4.1996	dal 24.4.1996 al 21.6.1996
uve da tavola	0806 10 21 200 0806 10 29 200 0806 10 30 200 0806 10 40 200 0806 10 50 200 0806 10 61 200 0806 10 69 200	F	54,7	44,5		7 097			
mele	0808 10 51 910 0808 10 53 910 0808 10 59 910 0808 10 61 910 0808 10 63 910 0808 10 69 910 0808 10 71 910 0808 10 73 910 0808 10 79 910 0808 10 92 910 0808 10 94 910 0808 10 98 910	A B D	90,4	73,5		14 616	7 531	5 262	4 999
pesche e pesche noci	0809 30 11 100 0809 30 19 100 0809 30 21 100 0809 30 29 100 0809 30 31 100 0809 30 39 100 0809 30 41 100 0809 30 49 100 0809 30 51 100 0809 30 59 100	E	56,5	45,9					1 054

(¹) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

- A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta.
- B: Per Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudatfrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.
- C: Svizzera, Repubblica ceca, Slovacchia.
- D: Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica.
- E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.
- F: Tutte le destinazioni.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse solo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 990/93.

ALLEGATO II

ALLEGATO II

TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione ⁽¹⁾	Tasso di restituzione ⁽²⁾ (in ECU/t netto)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)		
				gennaio/ febbraio 1996	marzo/ aprile 1996	maggio/ giugno 1996
pomodori	0702 00 15 100	F	41,3		4 026	13 095
	0702 00 20 100					
	0702 00 25 100					
	0702 00 30 100					
	0702 00 35 100					
	0702 00 40 100					
	0702 00 45 100					
	0702 00 50 100					
mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	88,9	136	315	419
nocciole con guscio	0802 21 00 000	F	103,8	10	9	12
nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	200,2	731	589	662
noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	128,7	13	5	1
arance	0805 10 01 200	A C	101,0	61 755	47 557	10 545
	0805 10 05 200					
	0805 10 09 200					
	0805 10 11 200					
	0805 10 15 200					
	0805 10 19 200					
	0805 10 21 200					
	0805 10 25 200					
	0805 10 29 200					
	0805 10 31 200					
	0805 10 33 200					
	0805 10 35 200					
	0805 10 37 200					
	0805 10 38 200					
	0805 10 39 200					
	0805 10 42 200					
	0805 10 44 200					
	0805 10 46 200					
	0805 10 51 200					
	0805 10 55 200					
	0805 10 59 200					
	0805 10 61 200					
	0805 10 65 200					
	0805 10 69 200					

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (¹)	Tasso di restituzione (%) (in ECU/t netto)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)		
				gennaio/ febbraio 1996	marzo/ aprile 1996	maggio/ giugno 1996
limoni	0805 30 20 100 0805 30 30 100 0805 30 40 100	F	124,0	18 080	16 203	10 885
uve de tavola	0806 10 21 200 0806 10 29 200 0806 10 30 200 0806 10 40 200 0806 10 50 200 0806 10 61 200 0806 10 69 200	F	44,5			
mele	0808 10 51 910 0808 10 53 910 0808 10 59 910 0808 10 61 910 0808 10 63 910 0808 10 69 910 0808 10 71 910 0808 10 73 910 0808 10 79 910 0808 10 92 910 0808 10 94 910 0808 10 98 910	A B D	73,5		902	6 699
pesche e pesche-noci	0809 30 11 100 0809 30 19 100 0809 30 21 100 0809 30 29 100 0809 30 31 100 0809 30 39 100 0809 30 41 100 0809 30 49 100 0809 30 51 100 0809 30 59 100	E	45,9			

(¹) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta.

B: Per Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrain, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

C: Svizzera, Repubblica ceca, Slovacchia.

D: Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica.

E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F: Tutte le destinazioni.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse solo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 3020/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 50	052	67,0	0805 30 40	022	73,4
	060	80,2		052	76,7
	064	59,6		204	59,8
	066	41,7		388	67,5
	068	62,3		400	98,6
	204	101,1		512	54,8
	208	44,0		520	66,5
	212	117,9		524	100,8
	624	374,8		528	94,7
	999	105,4		600	79,5
				624	78,0
0707 00 40	052	84,4	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	999	77,3
	053	166,9		052	65,4
	060	61,0		064	78,6
	066	53,8		388	39,2
	068	60,4		400	75,3
	204	49,1		404	60,5
	624	96,6		508	68,4
	999	81,7		512	51,2
				524	57,4
				528	48,0
				728	107,3
0709 10 40	220	244,5	0808 20 67	800	78,0
	999	244,5		804	21,0
0709 90 79	052	79,1		999	62,5
	204	77,5		052	86,3
	412	54,2		064	75,3
	624	172,2		388	79,6
	999	95,7		400	93,9
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	43,8		512	89,7
	204	57,1		528	84,1
	388	40,5		624	79,0
	600	58,4		728	115,4
	624	46,6		800	55,8
	999	49,3		804	112,9
0805 20 31	052	77,3		999	87,2
	204	84,1			
	624	79,7			
	999	80,4			
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	59,6			
	464	57,1			
	624	94,8			
	999	70,5			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

DIRETTIVA 95/67/CE DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1995****recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle « banche multilaterali di sviluppo »****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/15/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della direttiva 89/647/CEE definisce le « banche multilaterali di sviluppo » facendone l'elenco;

considerando che la Società interamericana di investimento appartiene al gruppo della Banca interamericana di sviluppo; che la Società interamericana di investimento ha il fine di promuovere lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo di tale area geografica, che di essa sono membri, stimolando la creazione, l'espansione e la modernizzazione delle imprese private, di preferenza piccole e medie, in modo da completare le attività della Banca interamericana di sviluppo; che la Società interamericana di investimento presenta le stesse caratteristiche essenziali delle « banche multilaterali di sviluppo » e che, di conseguenza, dovrebbe essere inclusa nella definizione delle « banche multilaterali di sviluppo » contenuta nella direttiva 89/647/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato consultivo bancario nella sua veste di comitato incaricato di assistere la Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE;

considerando che la presente direttiva si applica nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) e che è stata rispettata la procedura prevista dall'articolo 99 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La definizione delle « banche multilaterali di sviluppo », di cui all'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della diret-

tiva 89/647/CEE comprende la Società interamericana di investimento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.⁽²⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 23.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 19 dicembre 1995

riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresen-
tanze diplomatiche e consolari

(95/553/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSI-
GLIO,

risolti a proseguire la costruzione di un'Unione sempre
più vicina ai cittadini,

tenendo conto del concetto di cittadinanza dell'Unione
creata dal trattato sull'Unione europea, concetto differente
da quello della cittadinanza nazionale al quale non si
sostituisce in alcuna maniera,

desiderando assolvere l'obbligo previsto dall'articolo 8C
del trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che detto sistema comune di tutela raffor-
zerà la percezione dell'identità dell'Unione nei paesi terzi,

essendo consapevoli che l'attuazione di un sistema
comune di tutela dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi
rafforzerà anche la percezione della solidarietà europea da
parte dei cittadini interessati,

DECIDONO :

Articolo 1

I cittadini dell'Unione europea beneficiano della tutela
consolare presso qualsiasi rappresentanza diplomatica o
consolare di uno Stato membro se nel territorio in cui si
trovano non vi è

- né rappresentanza permanente accessibile,
- né console onorario accessibile e competente

del loro Stato membro o di un altro Stato che lo rappre-
senti in modo permanente.

Articolo 2

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari interpel-
late danno seguito alla domanda di tutela dell'interessato
purché venga stabilito che questi possiede la cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione, mediante la presenta-
zione di un passaporto o di un documento d'identità.

2. In caso di perdita o di furto dei documenti può
essere ammessa qualsiasi altra prova di cittadinanza, se
necessario previa verifica presso le autorità centrali dello
Stato membro di cui l'interessato afferma avere la cittadi-
nanza, o presso la più vicina rappresentanza diplomatica o
consolare di tale Stato.

Articolo 3

Le rappresentanze diplomatiche e consolari che accor-
dano la tutela trattano il richiedente alla stregua dei citta-
dini dello Stato membro che esse rappresentano.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 1, le rappresentanze diplomatiche e
consolari possono convenire disposizioni pratiche che
consentano la gestione efficace delle domande di tutela.

Articolo 5

1. La tutela di cui all'articolo 1 comprende :

- a) l'assistenza in caso di decesso ;
- b) l'assistenza in caso di incidente o malattia grave ;
- c) l'assistenza in caso di arresto o di detenzione ;
- d) l'assistenza alle vittime di atti di violenza ;
- e) l'aiuto ed il rimpatrio dei cittadini dell'Unione in difficoltà.

2. Inoltre, sempreché siano competenti, le rappresentanze diplomatiche o gli agenti consolari degli Stati membri in servizio in uno Stato terzo possono venire in aiuto anche in altri casi al cittadino dell'Unione che lo richieda.

Articolo 6

1. Nonostante quanto previsto dall'articolo 3 e salvo in caso di estrema urgenza, non può essere concesso alcun anticipo o aiuto pecuniario né può essere sostenuta alcuna spesa a favore di un cittadino dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla missione diplomatica più vicina.

2. Salvo esplicita rinuncia delle autorità dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza, questi deve impegnarsi a rimborsare l'intero anticipo o aiuto pecuniario nonché le spese sostenute e, eventualmente, una tassa consolare notificata dalle autorità competenti.

3. L'impegno di rimborso è iscritto in un documento che obbliga il richiedente in difficoltà a rimborsare al governo dello Stato membro di cui ha la cittadinanza le spese sostenute per suo conto o l'importo di denaro che gli è stato versato, maggiorati delle eventuali tasse.

4. Il governo dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza rimborsa tutte le spese su richiesta del governo dello Stato membro che fornisce l'assistenza.

5. I formulari comuni da utilizzare per l'impegno di rimborso figurano negli allegati I e II.

Articolo 7

Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la presente decisione è riveduta alla luce dell'esperienza acquisita e dell'obiettivo dell'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore quando tutti gli Stati membri hanno notificato al segretariato generale del Consiglio il completamento delle procedure richieste dal loro ordinamento giuridico per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

FORMULARIO COMUNE D'IMPEGNO DI RIMBORSO (ANTICIPI PECUNIARI)

Io, (Sig./Sig.ra/Sig.na) (cognome e nome per intero e in stampatello)

.....
titolare del passaporto n. rilasciato a

riconosco con la presente di aver ricevuto dall'Ambasciata/dal Consolato di

..... a

la somma di

a titolo di anticipo per

..... (incluso il diritto consolare se del caso)

e mi impegno a rimborsare su richiesta al Ministero degli Affari esteri/al Governo

.....
conformemente alla legislazione di tale paese, l'equivalente della suddetta somma in (valuta) al tasso di cambio in vigore il giorno in cui è stato versato l'anticipo.

Il mio indirizzo (*) (in stampatello) (paese)

è:

.....

.....

.....

DATA FIRMA

.....
(*) Se non ha un indirizzo fisso, voglia indicare l'indirizzo di una persona da contattare.

ALLEGATO II

FORMULARIO COMUNE D'IMPEGNO DI RIMBORSO (RIMPATRIO)

Io, (Sig./Sig.ra/Sig.na) (cognome e nome per intero e in stampatello)

nato (a) a (città) in (paese)

il (data)

titolare del passaporto n. rilasciato a

il e della carta d'identità n.

mi impegno con la presente a rimborsare su richiesta al Governo di

conformemente alla legislazione di tale paese, l'equivalente di tutte le somme pagate per me o anticipatemi dall'agente consolare del Governo di

..... a

e connesse con il rimpatrio mio e dei familiari che mi accompagnano a/in

nonché a pagare tutti i diritti consolari applicabili per quanto riguarda detto rimpatrio.

Tali somme includono:

i. (*) Spese di viaggio

Indennità di sussistenza in viaggio

Spese varie

MENO il mio contributo

DIRITTI CONSOLARI:

Diritti di rimpatrio

Diritti di assistenza

Diritti di passaporto/urgenza

(... ore a l'ora)

ii. (**) Tutte le somme pagate per me e connesse con il rimpatrio mio e dei familiari che mi accompagnano, che non possono essere determinate al momento in cui firmo il presente impegno di rimborso.

So che non potrò disporre normalmente di un passaporto fintantoché il mio debito non sarà stato rimborsato integralmente.

Il mio indirizzo (***) in (in stampatello maiuscolo) (paese)

è:

DATA FIRMA

(*) Sopprimere se del caso; l'agente consolare e il richiedente devono siglare a margine ogni soppressione.

(**) Sopprimere se del caso; l'agente consolare e il richiedente devono siglare a margine ogni soppressione.

(***) Se non ha un indirizzo fisso, voglia indicare l'indirizzo di una persona da contattare.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1995

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

(95/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, che si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE;

considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle suddette direttive;

considerando che occorre quindi autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per far fronte alla penuria di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE;

considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa e che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;

considerando inoltre che i materiali di moltiplicazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sui materiali di moltiplicazione in causa;

considerando che è opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi e piante soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, o di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di purezza specifica, secondo quanto prescritto dalla direttiva 71/161/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi non rispondenti, in materia di provenienza, ai requisiti della direttiva 66/404/CEE, conformemente all'allegato I ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.

2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine prodotte nella Comunità a partire dalle sementi suddette.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 4 può considerarsi fornita, ove si tratti di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria « materiali di moltiplicazione identificati » del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.

2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di moltiplicazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.

3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'allegato II, ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi non conformi, per quanto riguarda la purezza specifica, ai requisiti dell'allegato I della direttiva 71/161/CEE, a condizione che il documento richiesto a norma dell'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE rechi la seguente dicitura:

« Sementi non conformi alle norme di purezza specifica ».

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'allegato III, ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di materiali di moltiplicazione che non soddisfano né i requisiti in materia di provenienza prescritti dalla direttiva 66/404/CEE né i requisiti di purezza specifica di cui all'allegato I della direttiva 71/161/CEE, a condizione che:

— sia fornita la prova di cui all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte

e

— il documento prescritto all'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE rechi la dicitura:

« Sementi non conformi alle norme di purezza specifica ».

Articolo 5

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, conformemente a quanto disposto rispettivamente negli allegati I, II e III e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio di sementi e piantine autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 6

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 3 e 4 secondo il 30 novembre 1996 se riguardano la prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di moltiplicazione; qualora riguardino invece successive immissioni sul mercato comunitario, esse scadono il 31 dicembre 1998.

Articolo 7

Per quanto riguarda la prima immissione sul mercato di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di qualsiasi materiale soggetto a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*LEGENDA**1. Stati membri*

A	= Repubblica d'Austria
B	= Regno del Belgio
D	= Repubblica federale di Germania
DK	= Regno di Danimarca
E	= Regno di Spagna
F	= Repubblica francese
FIN	= Repubblica di Finlandia
GB	= Regno Unito
GR	= Repubblica ellenica
I	= Repubblica italiana
IRL	= Irlanda
L	= Granducato di Lussemburgo
NL	= Regno dei Paesi Bassi
P	= Repubblica portoghese
S	= Regno di Svezia

2. Paesi di provenienza

CDN	= Canada
CH	= Svizzera
CROATIA (vallée de la Save)	= Croazia (valle della Sava)
CZ (Sudètes)	= Repubblica ceca (Sudeti)
EC	= Comunità europea
H	= Ungheria
J	= Giappone
LT	= Lituania
N	= Norvegia
PL (Ca.)	= Polonia (Carpati)
R	= Romania
SK	= Repubblica slovacca
SL (vallée de la Save)	= Slovenia (valle della Sava)
TR	= Turchia
UKRAINE	= Ucraina
USA	= Stati Uniti d'America

3. Altre abbreviazioni

max. alt.	= altitudine massima
-----------	----------------------

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I
— LIITE I — BILAGA I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	Fagus sylvatica L.		Larix decidua Mill.		Picea abies Karst.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
A	1 000	SL, H, CZ, R, CROATIA	210	CZ, PL, H, SL, CROATIA	—	—
B	1 500	PL, SK R (max. alt. 900 m)	40	PL (max. alt. 900 m), SK, CZ (Sudètes)	40	PL (Ca.), R (max. alt. 900 m) SK (max. alt. 900 m) CZ (max. alt. 900 m)
D	10 000	EC, CZ, R, CH	100	EC, CZ	100	EC, CZ, SK, R, PL, H, UKRAINE
DK	5 300	CH, CZ	—	—	—	—
E	1 890	EC	60	EC, SK, PL	120	EC, CZ
F	—	—	145	PL (zones VI 7 and VII 8), CZ (Sudètes)	55	PL (zones II 1, II 3 and VIII 5)
GB	7 000	EC, H, SL, R	125	PL, CZ (Sudètes)	500	R, PL, CZ, SK
I	2 000	EC	—	—	—	—
IRL	700	H, SL, R, CZ	—	—	300	CZ, PL, R
L	1 500	EC	—	—	—	—
NL	20 000	R	20	CZ, SK	50	CZ, SK
P	4	EC	2	EC, J	2	EC

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	Pinus nigra Arn.		Pinus sylvestris L.		Quercus borealis Michx.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
A	520	SL, H, CROATIA	120	H, SL, PL, CZ	3 800	SL, H, PL, R, CZ, SK, CROATIA
B	—	—	—	—	5 000	CROATIA (vallée de la Save), PL, SK, CZ, SL (vallée de la Save)
D	100	EC, SL	100	EC, PL	4 000	EC, USA, CZ, SK

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	Pinus nigra Arn.		Pinus sylvestris L.		Quercus borealis Michx.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
DK	190	SL, TR	132	LT, N	5 000	PL
E	1 420	EC	1 780	EC	10 200	EC, USA
F	—	—	40	PL (zones II 1 and II 2)	—	—
GB	—	—	300	EC	750	EC, CDN, USA
I	—	—	—	—	—	—
IRL	10	EC	—	—	500	H, SL, CROATIA, SK, USA
L	—	—	—	—	—	—
NL	60	EC, CROATIA, SL	—	—	20 000	R, PL
P	130	EC	10	EC	15 000	EC

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	Quercus pedunculata Ehrh.		Quercus sessiliflora Sal.		Larix Leptolepis Grod	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
A	7 500	SL, H, PL, R, CZ, SK, CROATIA	4 000	SL, H, PL, R, CZ, SK, CROATIA	—	—
B	3 000	EC, PL, SK, CZ, CROATIA (vallée de la Save), SL (vallée de la Save)	3 000	PL, CZ, SK, CROATIA (vallée de la Save), SL (vallée de la Save)	—	—
D	—	—	—	—	—	—
DK	3 500	N, PL	75 500	N, PL	—	—
E	11 180	EC	7 230	EC	—	—
F	—	—	—	—	—	—
GB	30 000	EC, PL, H, CZ, SK, SL	30 000	EC, PL, H, CZ, SK, SL	—	—
I	3 000	EC	3 000	EC	—	—
IRL	10 000	PL, H, SL, CZ, SK	3 000	H, N, PL, SL, CZ	—	—
L	1 200	EC	800	EC	—	—
NL	25 000	R, PL	25 000	SK, CZ, PL	20	J (Fuji, Nagano, Nikko)
P	7 000	EC	—	—	—	—

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

Especies Arter Arten Είδη Species Espèces Specie Soorten Espécies Lajit Arter	Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	kg
Quercus pedunculata Ehrh.	A D	3 000 25 000
Quercus sessiliflora Sal.	A D	2 000 20 000

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III*

Especies Arter Arten Είδη Species Espèces Specie Soorten Espécies Lajit Arter	Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	kg
Quercus pedunculata Ehrh.	GB	5 000
Quercus sessiliflora Sal.	GB	5 000